



GIUNTA REGIONALE

CIG Z943A978F3

CONTRATTO DI SERVIZIO

TRA

Dott. Giovanni Marchese, nato a Biccari (FG) il 21.11.1966, il quale interviene nel presente atto in nome e per conto della **Regione Abruzzo**, codice fiscale n. 80003170661, che nel contesto dell'atto verrà chiamata, per brevità, anche **Regione o Ente Affidante**, nella sua qualità di Dirigente p.t. del Servizio Trasporto Pubblico – Dipartimento Infrastrutture - Trasporti, domiciliato per la sua carica presso la sede della Regione Abruzzo, in via Catullo, 39, Pescara, competente a stipulare i contratti per conto della Regione, ai sensi dell'art. 24 della L.R. n. 77/1999;

E

Ing. Remo Bernardi, nato a Teramo il 13.02.1974, il quale interviene nel presente atto in nome e per conto del Comune di Teramo codice fiscale n. 00174750679, che nel contesto dell'atto verrà chiamato, per brevità, anche **Comune o Ente Affidante**, nella sua qualità di Dirigente Area 6, Mobilità Urbana e TPL del Comune stesso, domiciliato per la sua carica presso la sede del Comune di Teramo, in Via G. Carducci 33, competente a stipulare i contratti per conto del Comune ai sensi dell'art. 107, comma 3, lettera c) del D. Lgs. n. 267/2000,

E

Gianluca Fracassa, nato a Teramo il 25/02/1990, il quale interviene nel presente atto in qualità di rappresentante legale della Fracassa Autolinee S.r.l., con sede legale in Teramo, Viale Francesco Crispi n. 132 - P.IVA 01765220676, iscritta alla C.C.I.A.A. del Gran Sasso d'Italia al REA n. TE - 150776 (REN N54409). La suddetta Società nel contesto dell'Atto verrà chiamata, per brevità, anche **Affidatario o Impresa Affidataria o IA**;

PREMESSO CHE

- con legge regionale 4 agosto 2017, n. 43 è stato istituito il bacino unico regionale di programmazione dei servizi di trasporto su gomma/filoviario ricadenti nel territorio regionale, ai sensi dell'art. 3 bis del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, riconoscendo alla Regione le funzioni di programmazione nonché quelle elencate nel medesimo articolo 3 bis: *“l'organizzazione dei servizi pubblici, le funzioni di scelta di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza, di affidamento della gestione”*;
- con DGR n. 848/C del 28.12.2017 recante *“Definizione dei livelli di servizi minimi e degli ambiti di traffico del Trasporto pubblico locale”* e successiva Delibera del Consiglio regionale del 7.08.2018, verbale n. 111/2 - *“Definizione dei Servizi Minimi e degli ambiti di traffico del Trasporto Pubblico Locale ai sensi dell'art. 13 comma 1 della Legge Regionale 23 dicembre 1998, n. 152 e della Deliberazione dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti n. 48/2017 del 30 marzo 2017”* (su proposta della Giunta con DGR n. 347/C del 24.05.2018) sono stati approvati i livelli di servizio minimo del trasporto pubblico locale, ovverosia i collegamenti da garantire nell'ambito del servizio di trasporto pubblico caratterizzato da obblighi di servizio e oggetto di contribuzione pubblica, rimandando per ciascuna linea la definizione del dettaglio dei servizi (orari, cadenze, istradamenti, ecc.) al Piano Triennale dei Servizi, in corso di aggiornamento;

- gli enti concedenti il servizio di trasporto pubblico (Regione e Comuni) hanno disposto, ciascuno con propri atti (la Regione con DGR n. 135 del 15 marzo 2022) la proroga, fino al 31 marzo 2023, degli affidamenti dei servizi di TPL già in scadenza al 31.12.2022 ai sensi dell'art. 92, comma 4-ter del D.L. n. 18/2020 convertito dalla Legge n. 27 del 24 aprile 2020, relativo al la proroga degli affidamenti in atto fino a dodici mesi successivi alla dichiarazione di conclusione dell'emergenza COVID-19, ovvero il 31 marzo 2023;
- al contempo, con la medesima DGR n. 135 del 15 marzo 2022, la Regione, nell'ambito delle proprie attribuzioni, così come riconosciute dall'art. 1, comma 2, della L.R. 43/2017, ha deciso di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 92, comma 4-ter, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 e sospendere le procedure di affidamento dei servizi avviate con la sopra citata DGR n. 756 del 29.11.2019;
- con deliberazione della Giunta regionale n. 738 del 12 dicembre 2022 avente ad oggetto «*Atto di indirizzo e determinazione delle condizioni dirette alla verifica di disponibilità da parte dei gestori dei servizi di tpl in scadenza ai fini dell'applicazione della previsione normativa di cui all'art. 24, co. 5 bis del d.l. n. 4/2022, convertito con modificazione nella legge 28 marzo 2022, n. 25*», la Giunta ha dato mandato al Dipartimento Infrastrutture – Trasporti – DPE, Servizio di Trasporto pubblico DPE005, affinché proceda, alla sottoscrizione con i Comuni titolari di concessioni comunali di intese dirette all'applicazione, anche per i predetti servizi comunali, di quanto previsto dall'articolo 24, comma 5 bis, del D.L. 27 gennaio 2022, n. 4 recante «*Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19*», convertito con modificazioni, nella L. 28 marzo 2022, n. 25;
- con deliberazione n. 150 del 24.03.2023 avente ad oggetto «*Attuazione della DGR 738 del 12.12.2022. Ricognizione disponibilità e applicazione all'art. 24, co. 5 bis del d.l. n. 4/2022, convertito con modificazione nella legge 28 marzo 2022, n. 25*» la Giunta, nel prendere atto degli esiti della ricognizione, dello schema di proroga secondo gli indirizzi contenuti nella citata DGR 738/2022, ha disposto la proroga degli affidamenti in essere avvalendosi dall'art. 24 nel comma 5-bis del D.L. n. 4/2022, convertito in Legge n. 25 del 28 marzo 2022, dalla data di scadenza degli stessi (31 marzo 2023) fino al 31 dicembre 2026, dando mandato al Servizio Trasporto pubblico con riguardo al perfezionamento degli atti conseguenti;
- l'Autorità di Regolazione dei Trasporti, con Delibera n. 154/2019, che sostituisce integralmente la Delibera n.49/2015, ha adottato il nuovo atto di regolazione in materia di affidamento dei servizi TPL portando a conclusione il procedimento di revisione iniziato con la Delibera n.129/2017;
- l'Autorità di regolazione dei trasporti, a conclusione del procedimento avviato con la delibera 147/2020, ha approvato con delibera 28/2021 le «*Misure concernenti il contenuto minimo degli specifici diritti che gli utenti dei servizi di trasporto ferroviario e con autobus possono esigere nei confronti dei gestori dei servizi e delle relative infrastrutture con riguardo al trattamento dei reclami*»;
- l'Autorità di Regolazione dei Trasporti, con Delibera n.113/2021, ha tra l'altro disposto l'integrale sostituzione della misura 12 dell'allegato A alla Delibera n.154/2019 «*Obblighi di contabilità regolatoria e di separazione contabile per i contratti di servizio di trasporto pubblico locale passeggeri su strada*»;
- con DD n. 64/2022/DPE005 del 26.07.2022 a seguito di procedura di consultazione pubblica conclusasi il 31 maggio 2022 è stato approvato il documento recante «*Condizioni minime di qualità dei servizi di trasporto passeggeri su strada connotati da oneri di servizio pubblico*» che con la citata DGR 738/2022 la Giunta ha inteso indicare come elementi di valorizzazione da considerare al fine dell'applicazione dell'articolo 24, comma 5 bis, del D.L. 27 gennaio 2022, n. 4 recante «*Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19*», convertito con modificazioni, nella L. 28 marzo 2022, n. 25;
- che il Comune di Teramo con DGC n. 104 in data 29.03.2023 ha prorogato i servizi minimi di trasporto pubblico locale al 31.12.2026;
- che l'impresa Fracassa Autolinee S.r.l. come sopra generalizzata fino al 31.03.2023 è affidataria dei servizi minimi di rete regionale, come da disciplinare del 24.01.2013;
- Visto il Protocollo di Intesa del 30.03.2023 (Allegato N al presente contratto), da cui si evince che i servizi minimi di rete comunale sono affidati all'impresa;
- Viste le note prot. nn. RA/112360/23 del 15.03.2023 e RA/106080/23 del 10.03.2023 con la quale il Comune e l'impresa affidataria hanno comunicato di voler aderire alla sottoscrizione del presente atto;

TUTTO CIÒ PREMESSO, LE PARTI, COME SOPRA COSTITUITE, CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

Art. 1
RICHIAMO ALLE PREMESSE

1. Le Premesse costituiscono parte integrante del Contratto di servizio, di seguito chiamato anche per brevità “Contratto”.

Art. 2

ALLEGATI AL CONTRATTO

1. Il Contratto è corredato dai seguenti Allegati che costituiscono parte integrante dello stesso:
 - All. A Programma di Esercizio (PdER e PdEC);
 - All. B Rapporto di servizio mensile;
 - All. C Grado di regolarità e puntualità - Penali;
 - All. D Sistema Tariffario;
 - All. E Rendicontazione dei dati di venduto;
 - All. F Rendicontazione delle indagini di frequentazione dei servizi di linea;
 - All. G Rendicontazione dell'attività di controlleria;
 - All. H Elenco dei veicoli;
 - All. I Dati relativi al personale dipendente;
 - All. L Tabella frequenza pulizia mezzi;
 - All. M Piano Economico Finanziario (PEF);
 - All. N Protocollo d'Intesa.

Art. 3

OGGETTO, DECORRENZA E DURATA DEL CONTRATTO

1. In attuazione dell'art. 24, co. 5 bis del D. L. n. 4/2022, convertito con modificazione nella legge 28 marzo 2022, n. 25 nonché degli atti citati nelle premesse, l'affidamento dei servizi minimi di TPL di cui al successivo art. 4 è prorogato in favore dell'Impresa affidataria per ulteriori tre anni e nove mesi a partire dal 1° aprile 2023. L'affidamento cessa al 31 dicembre 2026. I servizi minimi corrispondono nell'ammontare a quelli indicati nel Documento allegato alla Delibera di Consiglio regionale del 7 agosto 2018, verbale n. 111/2 “*Definizione dei Servizi Minimi e degli ambiti di traffico del Trasporto Pubblico Locale ai sensi dell'art. 13 comma 1 della Legge Regionale 23 dicembre 1998, n. 152 e della Deliberazione dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti n. 48/2017 del 30 marzo 2017*” e approvati dalla Giunta regionale con DGR n. 2 del 13.01.2022 avente ad oggetto: “*L.R. 23 dicembre 1998, n. 152 e ss.mm.ii. - art. 10 "Programma triennale dei servizi". Adozione ai fini dell'art. 6 bis della L.R. n. 18/1983 e ss.mm.ii. del programma triennale dei servizi (PTS) del trasporto pubblico locale 2022-2024, nonché nei provvedimenti attualmente in essere e in premessa riportati.*”
2. Per il periodo indicato nel comma 1, i rapporti tra la Regione, il Comune/i e l'Affidatario vengono regolati dal presente contratto nonché dal Protocollo d'Intesa tra la Regione e il Comune/i (allegato N).
3. L'Impresa affidataria si impegna ad effettuare i servizi minimi di trasporto pubblico locale come meglio definiti nel successivo articolo 4 alle condizioni e modalità quivi stabilite nonché a realizzare entro e non oltre il 31.12.2025 tutti gli interventi previsti e collegati alla quota di autofinanziamento come stabilita dalla DGR n. 150 del 24.03.2023 oltre agli investimenti di cui è beneficiaria a fronte dei piani di finanziamento del materiale rotabile su gomma previsti dallo Stato e/o dalla Regione, per i quali valgono le scadenze relative a ciascun piano di riparto.
4. L'Affidatario si impegna al rispetto degli obblighi di contabilità regolatoria e separazione contabile secondo le prescrizioni dettate dalla normativa vigente e dall'Autorità di Regolazione dei Trasporti e, in particolare, ad adottare gli schemi di contabilità regolatoria (conti economici, riconciliazione con il bilancio, stati patrimoniali, dati tecnici e elenco del personale in servizio predisposti secondo le previsioni del glossario e sulla base dei driver) di cui alla Misura 12 e all'Annesso 3 della delibera ART n. 154/2019 del 28 novembre 2019 come integralmente sostituiti con Delibera ART n. 113/2021 del 29 luglio 2021, anche ai fini del rispetto dell'obbligo di separazione contabile ove l'Affidatario eserciti anche attività a libero mercato.
5. Salva diversa specificazione, in questo contratto i termini “anno di affidamento”, “anno contrattuale” e “anno di esercizio dei servizi affidati” sono considerati sinonimi e tutti hanno come riferimento temporale ciascun anno solare.
6. Alla scadenza del Contratto, o in caso di sua anticipata risoluzione, l'Affidatario è tenuto a

garantire la prosecuzione del servizio fino al subentro del nuovo gestore per un periodo massimo di 12 mesi, salvo diverso accordo tra le Parti e nei limiti consentiti dalla legge, alle stesse condizioni valide per l'ultimo anno di esercizio, compresi gli aggiornamenti del corrispettivo.

Art. 4

I SERVIZI MINIMI OGGETTO DEL CONTRATTO

1. L'Affidatario si impegna ad effettuare per ogni anno contrattuale la quantità dei servizi, distinta per rete (extraurbana e urbana) che sviluppa:
 - 53.513,57 vetture*km per la rete regionale,
 - 8.887,00 vetture*km per la rete del comune di Teramo.

Restano esclusi dal presente contratto eventuali ulteriori servizi di trasporto pubblico (e correlate percorrenze chilometriche – c.d. servizi aggiuntivi) che il Comune abbia o intenda assicurare nel proprio territorio. Per questi ultimi servizi il Comune rimane, pertanto, unico titolare del potere di programmazione, gestione, vigilanza, controllo, reperimento ed erogazione delle provviste finanziarie a ciò necessarie. Gli eventuali contratti dei servizi aggiuntivi a carico delle risorse finanziarie del Comune prevedono in ogni caso il rispetto delle condizioni minime di qualità previste dal presente contratto.
2. Nella quantità complessiva delle vetture*Km annua oggetto del contratto è compresa una tolleranza in -/+ pari al 2%. Fino all'adozione di sistemi di rilevazione automatica, che consentiranno di avere in tempo reale il dato relativo alla mancata effettuazione di corse, l'Affidatario sarà considerato inadempiente rispetto all'obbligo di fornire la quantità di servizi oggetto del contratto, qualora:
 - a) per ciascuna annualità, non effettuati, per cause ad esso imputabili, una quota superiore al 2% dei Bus*Km affidati;
 - b) nel corso dell'annualità contrattuale, sia accertata rispettivamente dalla Regione ovvero dal Comune (a seconda della rete interessata) la mancata effettuazione di una o più corse per causa imputabile all'Affidatario. Si considera non effettuata anche la corsa che sia stata sostituita oltre 20' minuti per l'urbano. Per i servizi extraurbani, si considera non effettuata la corsa che sia stata sostituita oltre 30' minuti, salvo il caso in cui il tempo di percorrenza da programma di esercizio della corsa sia superiore. In tale ipotesi, perché venga considerata effettuata, la corsa deve essere sostituita entro il tempo di percorrenza come previsto dal programma di esercizio prendendo a riferimento il capolinea e il luogo dove avviene la sostituzione. Sono considerate non effettuate, le corse in difformità del percorso senza autorizzazione.
3. Al fine di verificare il rispetto dell'obbligo di servizio, l'IA è tenuta a trasmettere agli Enti affidanti, entro il 10 di ogni mese, il rapporto di servizio mensile secondo il modello Allegato B.
4. Qualora dalla sommatoria dei valori contenuti nel rapporto mensile si accerti l'inadempimento di cui al comma 2 lett. a) (svolgimento dei servizi per una quota inferiore al 98% del totale affidato), è prevista una penale di 5,00 euro per ogni vettura*Km non erogato.
5. Nei casi in cui sia stata accertata dagli enti affidanti, la mancata effettuazione di una o più corse, di cui al comma 2 lett. b), la penale è stabilita in 500,00 euro per ogni corsa soppressa e non sostituita nel termine di 20 minuti per l'urbano e 30 minuti per l'extraurbano, salvo quanto precisato nell'ultimo capoverso di cui alla lettera b) del secondo comma. Qualora la mancata effettuazione riguardi l'ultima corsa della giornata la penale è di 1.000,00 euro.
6. Fermo restando quanto previsto nei successivi articoli in ordine agli oneri di comunicazione, non sono considerati imputabili all'IA i servizi (vetture*Km) non effettuati ovvero le corse non effettuate/soppresse qualora il loro mancato svolgimento sia dovuto:
 - a) a cause di forza maggiore classificate nelle seguenti categorie:
 - interruzioni stradali determinati da incidenti;
 - interruzioni stradali determinati da cantieri;
 - incidenti in cui è coinvolto il mezzo di trasporto;
 - interruzioni stradali determinate da eventi naturali di dichiarata eccezionalità o calamità naturali accertate;
 - interruzioni stradali per motivi diversi disposte o regolate dalle autorità competenti;
 - disordini;

- manifestazioni non programmate e/o preventivamente comunicate.
 - b) a motivi attinenti alla sicurezza di esercizio;
 - c) nei casi disposti dalle Autorità per motivi di ordine o sicurezza pubblica;
 - d) per avarie del mezzo di trasporto purché si sia proceduto entro 20 minuti alla sostituzione del bus e/o alla riparazione del veicolo;
 - e) per scioperi se organizzati nel rispetto della disciplina vigente in materia.
7. Il quantitativo di vetture*km non effettuati ovvero le corse non effettuate/soppresse in ragione del verificarsi delle circostanze di cui al comma 6, non sono computati ai fini della determinazione del valore oltre il quale è applicata la penale.

Art. 5

CORRISPETTIVO, MODALITÀ DI FATTURAZIONE. INVESTIMENTI

1. Il corrispettivo dovuto per ciascun anno di vigenza del presente contratto è pari all'importo previsto alla voce "Effetto finanziario netto (Compensazione variabile)" del Piano economico finanziario (PEF) - Allegato M, esclusa l'IVA di legge che la Regione provvederà a versare direttamente all'erario. Esso costituisce il risultato del Piano economico finanziario redatto secondo le previsioni di cui alla Delibera ART n. 154/2019.
2. Il corrispettivo è erogato secondo le seguenti tempistiche:
 - a) annualità 2023: acconto iniziale, alla stipula del contratto, pari al 40% dell'importo previsto dal PEF riferito alla prima annualità dietro presentazione di relativa fattura; numero 3 rate trimestrali, ciascuna di importo pari al 20% che l'Affidatario fattura alla Regione al termine di ogni trimestre (30 giugno, 30 settembre, 31 dicembre).
 - b) annualità 2024, 2025, 2026: per ciascun anno, numero 6 rate bimestrali di pari importo che l'Affidatario fattura alla Regione al termine di ogni bimestre (28/29 febbraio, 30 aprile, 30 giugno, 31 agosto, 31 ottobre, 31 dicembre).
3. Fatte salve le verifiche di legge in materia di antimafia e regolarità contributiva, la Regione si impegna a liquidare i predetti importi entro 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla data di scadenza del trimestre (per l'annualità 2023)/bimestre (per le annualità 2024, 2025, 2026) cui la fattura si riferisce. Qualora la fattura sia trasmessa in data successiva alla scadenza del trimestre/bimestre, gli stessi termini decorrono dalla data della fattura.
4. La mancata realizzazione degli investimenti collegata alla quota di autofinanziamento entro i termini stabiliti per colpa addebitabile all'Affidatario costituisce grave inadempimento. In tal caso, la Regione ha facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c, ovvero, in alternativa, determinare il recupero, a valere sul corrispettivo per l'ultimo esercizio di vigenza contrattuale, di una somma pari al doppio dell'autofinanziamento previsto e non realizzato.

Art. 6

CONTRIBUTI PER LE TESSERE DI LIBERA CIRCOLAZIONE

1. La Regione eroga all'Affidatario un contributo a titolo di rimborso per le minori entrate connesse all'attuazione della normativa vigente in materia di libera circolazione sui mezzi del trasporto pubblico locale. Il contributo viene erogato secondo il criterio stabilito nella Legge regionale 22 dicembre 2005, n. 44 e s.m.i. Esso è contabilizzato dall'Affidatario a titolo di ricavi da tariffe.

Art. 7

DOCUMENTI DA PRESENTARE PER IL CONFRONTO PEF E CE. NORMALIZZAZIONE DEL CE, RIPARTO DEI RISCHI E RIEQUILIBRIO DEL CONTRATTO

1. Nel rispetto degli obblighi di separazione contabile di cui alla Misura 12 dell'allegato A alla delibera ART n. 154/2019, come modificata dalla successiva delibera ART n. 113/2021, l'IA adotta gli schemi di contabilità regolatoria (conto economico e riconciliazione con il bilancio, stati patrimoniali, dati tecnici ed elenco del personale in servizio) e alloca le poste contabili secondo le indicazioni e i driver di cui all'Annesso 3 all'allegato 4 alla citata delibera ART n. 113/2021. La mancata trasmissione dei predetti schemi agli Enti Affidanti costituisce causa di risoluzione del contratto.

2. Entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio aziendale, l'IA trasmette agli Enti Affidanti gli schemi di contabilità regolatoria di cui al precedente comma, certificati da un revisore contabile, ovvero dal collegio sindacale o da una società di revisione.
3. Al fine di verificare l'equilibrio economico del contratto e scongiurare sovracompensazioni, la Regione procederà, entro i successivi novanta giorni dalla presentazione degli schemi certificati di contabilità regolatoria, a confrontare le stime riportate nel PEF per l'esercizio di riferimento con il CE consuntivo certificato.
4. Qualora le vetture*km dichiarate dall'IA eccedessero la tolleranza del +/- 2% di cui all'articolo 4, comma 2 del presente contratto, la Regione provvederà a normalizzare il conto economico consuntivo, riproporzionando l'entità dei ricavi, dei costi e degli oneri sopportati dall'impresa affidataria rispetto all'ammontare dei servizi oggetto del presente contratto, come riepilogati al comma 1 del medesimo articolo 4.
5. Al fine del riequilibrio del Contratto, con riguardo agli eventuali scostamenti tra le voci presenti nel PEF e quelle del CE, originario ovvero, se del caso, normalizzato, si procederà come di seguito:
 - Variazione dei costi rispetto al valore indicato nel PEF:
 - a) Se i costi totali nel CE, con esclusione del costo del carburante, del personale e l'ammortamento, risultano inferiori rispetto a quelli indicati nel PEF, la differenza sarà ripartita in ragione del 25% a favore dell'IA e del 75% a favore dell'EA: pertanto, solo quest'ultima quota inciderà in riduzione sulla quantificazione del corrispettivo finale e la parte di minori costi a consuntivo rimarrà, nella quota pari al 25%, come un premio di efficientamento aziendale;
 - b) Se i costi totali nel CE, con esclusione del costo del carburante, del personale e l'ammortamento, risultano superiori rispetto a quelli indicati nel PEF, l'incremento è riconosciuto nella minor misura tra la differenza registrata nel confronto tra CE certificato e PEF e la differenza registrata nel confronto tra CE certificato e il valore risultante dalla capitalizzazione dei costi 2019 al tasso di inflazione calcolato sulla base dell'indice medio annuo Istat FOI registrato fino alla data a cui si riferisce il CE certificato;
 - c) Se il costo del carburante da CE risulta inferiore a quello previsto nel PEF, sarà applicato quello corrispondente al prezzo medio annuo pubblicato dal MIMIT (al netto dell'Iva e del rimborso accise);
 - d) Se il costo del carburante da CE risulta superiore a quello previsto nel PEF:
 - per l'annualità 2023, la differenza sarà riconosciuta nei limiti del prezzo medio annuo pubblicato dal MIMIT (al netto dell'Iva e del rimborso accise) e nel rispetto della produttività autobus aziendale;
 - a partire dall'annualità 2024, la variazione del costo del carburante rispetto a quello riconosciuto nel 2023 secondo le previsioni di cui alla precedente lett. d1), sarà riconosciuta nei limiti del prezzo medio annuo MIMIT per l'anno di riferimento, soltanto laddove maggiore del 15% rispetto all'anno precedente; diversamente, si intende a carico dell'IA in virtù del rischio di impresa;
 - e) Se il costo del personale da CE risulta inferiore a quello previsto nel PEF, esso sarà applicato ai fini del riequilibrio, a meno che la diminuzione non sia imputabile al miglioramento delle condizioni di efficienza e produttività;
 - f) Il costo del personale da CE in aumento rispetto a quello risultante dal PEF inciderà sulla quantificazione del corrispettivo finale solo se derivante da intervenuti obblighi normativi per la produzione del servizio di TPL o da modifiche del CCNL per il comparto autoferrotranvieri disposte entro il 31.12.2026;
 - g) Se l'ammortamento da CE sarà minore a quello indicato nel PEF, la differenza inciderà in riduzione sulla quantificazione del corrispettivo finale;
 - h) Se l'ammortamento da CE sarà maggiore di quello indicato nel PEF, potrà essere riconosciuto se determinato sulla base dei periodi standard di ammortamento (vita economico-tecnica) di seguito riportati e se derivante dall'investimento in autofinanziamento di cui al precedente art. 3, comma 3:
 - Rotabili (con investimenti ICT installati a bordo): 10 anni;
 - Impianti: 10 anni;
 - Investimenti in ICT diversi da quelli installati a bordo dei rotabili: 5 anni.

- La variazione dei ricavi, con esclusione dei ricavi da corrispettivo da Contratto di servizio, in diminuzione o in aumento del valore indicato nel PEF, entro una certa misura, crescente nel tempo, rappresenta rispettivamente il rischio dell'Affidatario e il premio per l'efficientamento aziendale e non contribuisce, pertanto, al ricalcolo del corrispettivo. La misura crescente nel tempo è prevista pari al 10% dei ricavi del PEF nel primo anno, 17% nel secondo anno, 20% nel terzo e quarto anno.
 - La variazione dei ricavi, con esclusione dei ricavi da corrispettivo da Contratto di servizi, in misura superiore a quanto previsto al punto precedente, verrà considerata nell'ambito del calcolo del corrispettivo finale.
 - Tasso di congrua remunerazione: per ciascuna annualità sarà considerato il tasso stabilito e pubblicato dall'Autorità di regolazione dei Trasporti.
6. Le maggiori percorrenze della rete regionale (con esclusione delle percorrenze collegate alle corse bis) o le minori percorrenze della rete regionale (al netto delle percorrenze collegate alle corse bis) effettivamente prodotte non rientranti nella tolleranza del +/- 2% di quelle indicate all'art. 4 del presente contratto, saranno oggetto di conguaglio, previa verifica istruttoria, allo stesso corrispettivo chilometrico quantificato a seguito del confronto PEF/CE di cui al precedente comma 4.
 7. Il conguaglio di cui al comma precedente sarà regolarizzato entro 90 giorni dalla chiusura delle operazioni di confronto PEF/CE.

Art. 8

PROGRAMMI DI ESERCIZIO E SUE MODIFICHE

1. Nei programmi di esercizio (PdER e PdEC) sono indicati per ogni collegamento: il numero identificativo della linea, gli estremi del percorso, i Comuni attraversati, la lunghezza della linea, il numero delle corse e i giorni di servizio. Nel corso della vigenza del Contratto sono consentite modifiche alle produzioni chilometriche e al programma di esercizio nei termini disciplinati dal presente articolo.
2. I programmi di esercizio possono essere modificati in relazione ad esigenze specifiche di pubblica utilità, di miglioramento dell'offerta, di riduzione dell'inquinamento atmosferico e acustico, di razionalizzazione del servizio, a seguito di modifiche dell'assetto della viabilità ovvero di eventi non prevedibili.
3. La Regione, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del 20% delle percorrenze oggetto del presente contratto, potrà imporre all'Affidataria l'esecuzione del servizio alle stesse condizioni previste nel presente contratto. In tal caso l'Affidatario non potrà far valere il diritto alla risoluzione del contratto.
4. Possono essere presentate, da parte dell'Affidatario, proposte di innovazione e/o modifica definitiva del programma di esercizio, ai fini del miglioramento dell'efficienza, efficacia ed economicità del servizio di trasporto erogato. Le proposte, a pena di inammissibilità, dovranno contenere i seguenti elementi: specificazione delle motivazioni che hanno portato alla formulazione della proposta di modifica o innovazione del programma di esercizio; analisi del contesto territoriale in cui si inserisce l'intervento proposto; analisi del sistema di domanda: passeggeri trasportati dalla linea o dalle linee in esame; analisi del sistema di offerta esistente; descrizione analitica della proposta effettuata e della sua integrazione con l'offerta esistente, contenente: quadri orari della linea o delle linee interessate da modifiche nell'ipotesi di intervento, riportanti gli orari di passaggio alle fermate, le frequenze, i giorni di esercizio annuali e le percorrenze chilometriche effettuate; individuazione cartografica del percorso effettuato dalla linea o dalle linee in esame nell'ipotesi di intervento, nel caso in cui siano previste variazioni di percorso rispetto allo stato attuale; capacità dei mezzi utilizzati per l'effettuazione dei servizi in esame; criteri e modalità di dimensionamento del servizio.
5. Le proposte sono esaminate dall'Enti Affidatari, ciascuno per la rete di competenza, che, in relazione agli indirizzi di pianificazione e programmazione e alle risorse finanziarie disponibili, comunica all'Affidatario, entro novanta giorni dal ricevimento, l'accoglimento o rigetto della proposta o le eventuali modifiche che si ritengono necessarie ai fini dell'accoglimento della stessa.
6. Con riferimento alle proposte di modifica dei servizi di rete comunale, le maggiori percorrenze

rispetto alle vetture*Km oggetto del presente contratto eventualmente derivanti dalle modifiche dei programmi di esercizio restano a carico del Comune Affidante.

Art. 9

MODIFICHE TEMPORANEE DEL SERVIZIO PER CAUSE DI FORZA MAGGIORE, CASI DISPOSTI DALLE AUTORITÀ PER MOTIVI DI ORDINE O SICUREZZA PUBBLICA, SCIOPERI, SPECIFICHE RICHIESTE DELLE AMMINISTRAZIONI

1. Nel caso di eventi eccezionali, straordinari e imprevedibili (a titolo esemplificativo, terremoti, frane, alluvioni, incidenti) e casi disposti dall'Autorità per motivi di ordine pubblico e sicurezza pubblica (per esempio, deviazioni a seguito di chiusure stradali per lavori di viabilità), così come disciplinati dalla normativa vigente o comunque non prevedibili e non imputabili alle parti, l'Affidatario può interrompere, sospendere, aumentare o ridurre temporaneamente i servizi di TPL programmati, ovvero esercitarli anche con modalità sostitutive o alternative, informando tempestivamente gli Enti affidanti, ciascuna per la rete di competenza, e in modo appropriato l'utenza. In ogni caso, le maggiori percorrenze rispetto alle vetture*Km oggetto del presente contratto restano a carico degli Enti Affidanti, ciascuno per la rete di competenza.
2. In caso di sciopero l'Affidatario deve garantire, ai sensi della vigente normativa in materia di servizi pubblici essenziali, le prestazioni indispensabili nonché quelle disciplinate dagli accordi sindacali e deve dare comunicazione adeguata e tempestiva all'EA e all'utenza.

Art. 10

POTENZIAMENTO DI SERVIZI CARATTERIZZATI DA VOLUMI DI DOMANDA MAGGIORI DELL'OFFERTA. CORSE AGGIUNTIVE

1. Sulla rete regionale in caso di afflusso straordinario e/o imprevedibile di viaggiatori conseguente a eventi non determinabili al momento della definizione del programma di esercizio e che determinano una domanda di trasporto non assorbibile dall'offerta programmata, tenuto anche conto delle disposizioni in materia di sicurezza, l'Affidatario è tenuto ad adottare immediatamente provvedimenti adeguati, attraverso l'effettuazione di corse aggiuntive, sul medesimo percorso, dandone comunicazione, ai fini delle verifiche, tramite posta elettronica certificata PEC (dpe005@pec.regione.abruzzo.it) alla Regione. L'Affidatario è altresì tenuto a comunicare entro il mese successivo a quello di effettuazione, tramite l'apposito modulo in Allegato B un riepilogo mensile, contenente, per ogni linea interessata, le corse e percorrenze chilometriche aggiuntive, nonché il numero dei passeggeri in esubero rispetto alla capacità del veicolo originariamente immesso.
2. Le corse aggiuntive di cui al presente articolo non rientrano nel limite di tolleranza di cui all'art. 4, comma 2. Per esse è riconosciuto all'Affidatario il 50% del corrispettivo chilometrico derivante dal confronto PEF-CE dell'anno di riferimento.
3. Entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, l'Affidatario trasmette al Servizio regionale competente il rendiconto annuale con il numero delle corse aggiuntive e dei chilometri svolti. L'Affidatario emette la relativa fattura a seguito dell'approvazione del rendiconto da parte del Servizio regionale. Non potranno essere fatturate le corse non rendicontate nei report mensili e in tutti i casi in cui gli stessi non siano stati trasmessi nei termini previsti.
4. Non sono considerate corse aggiuntive e rientrano nel limite di tolleranza di cui all'art. 4, comma 2, tutti gli altri servizi che nel corso dell'anno contrattuale dovesse essere necessario autorizzare quali corse straordinarie.

Art. 11

SUB-AFFIDAMENTO DEI SERVIZI

1. È consentito il sub-affidamento dei Servizi nel rispetto delle condizioni e dei limiti stabiliti dalle leggi nazionali e regionali ad altri operatori iscritti al Registro elettronico nazionale delle imprese di trasporto su strada ed in possesso dei requisiti di ordine morale, economico-finanziari e tecnico-professionali, scelti in conformità alle previsioni di legge vigenti, garantendo in ogni caso il rispetto delle previsioni contrattuali e gli standard qualitativi e quantitativi individuati dal presente contratto.

2. Il sub-affidamento deve essere preventivamente autorizzato dagli Enti Affidanti, ciascuno per la rete di competenza, per lo specifico servizio cui si riferisce il sub-affidamento richiesto: il limite massimo dei servizi sub-affidabili è pari al 20% dei servizi affidati per ciascuna rete oggetto del presente contratto.
3. Le imprese sub-affidatarie hanno l'obbligo dell'applicazione, per le singole tipologie del comparto dei trasporti, dei rispettivi contratti collettivi di lavoro, così come sottoscritti dalle organizzazioni sindacali nazionali maggiormente rappresentative e dalle associazioni datoriali di categoria.
4. In caso di mancato rispetto anche di uno soltanto degli obblighi sopra specificati, i servizi esercitati in sub-affidamento, per i quali si determinino inadempienze a tali obblighi, si considerano come non effettuati ai fini della corresponsione del corrispettivo.
5. È, inoltre, facoltà degli Enti intimare per iscritto all'Affidatario di adempiere entro 15 giorni a tutti gli obblighi sopra definiti ovvero di risolvere il contratto di sub-affidamento che non li soddisfi, con dichiarazione che, decorso inutilmente detto termine, il contratto s'intenderà senz'altro risolto con contestuale integrale escussione della garanzia e fatti salvi ogni maggiore ragione, azione o diritto che possa competere agli Enti anche a titolo di risarcimento danni.
6. L'Affidatario deve assicurare il rispetto di tutti gli obblighi assunti con questo Contratto nei confronti dell'ente Affidante anche per i servizi sub-affidati. Nessun rapporto intercorrerà tra l'Ente Affidante e il sub-affidatario, rimanendo l'Affidatario unico responsabile nei confronti dell'ente Affidante della regolare esecuzione del contratto ed esclusivo titolare dei corrispettivi in esso previsti.

Art. 12

TARIFFE E SISTEMA TARIFFARIO

1. È attribuita all'Affidatario la titolarità dei ricavi tariffari derivanti dalla vendita dei titoli di viaggio relativi all'esercizio dei servizi affidati.
2. L'Affidatario adotta il sistema tariffario vigente al momento della sottoscrizione del presente atto ai sensi delle Deliberazioni della Giunta regionale ovvero dell'Ente Affidante rese in conformità alla L.R. 40/1991 e ss.mm.ii. e si adegua ad ogni successiva modifica.
3. Gli utenti sono tenuti a salire sui mezzi muniti di idoneo titolo di viaggio convalidato secondo le norme in vigore e, in caso contrario, i trasgressori saranno soggetti alle sanzioni di legge.
4. La possibilità di acquistare il biglietto a bordo è regolata dall' art. 7 della L.R. 15 ottobre 2008, n. 13 e s.m.i. Il sovrapprezzo non è dovuto nei comuni fino a 3.000 abitanti quando lo sportello di vendita sia chiuso e la biglietteria self service non sia funzionante. Per i soli servizi di rete extraurbana il sovrapprezzo non è dovuto qualora l'IA abbia attivato un sistema permanente di vendita a bordo dei titoli di viaggio.
5. L'Affidatario si impegna a provvedere ad effettuare il controllo del rispetto delle condizioni di viaggio dei passeggeri ed ha inoltre l'obbligo di comunicare all'utenza l'articolazione ed il funzionamento del sistema tariffario, ivi incluse le agevolazioni tariffarie e le modalità di regolarizzazione a bordo.
6. L'Affidatario si impegna ad attivare iniziative di contrasto all'evasione e all'elusione.

Art. 13

DATI DI VENDUTO

1. Entro il 31 gennaio di ogni anno contrattuale, l'Affidatario deve trasmettere agli Enti Affidanti i dati relativi ai titoli di viaggio venduti nell'esercizio precedente, sia in formato pdf che .xlsx (Excel) secondo l'allegato E.
2. La trasmissione del report è standard di qualità ed obbligo di rendicontazione il cui mancato rispetto determina l'applicazione di una penale pari a 500,00 euro, ogni 10 giorni di ritardo.

Art. 14

PRESCRIZIONI RELATIVE AL PARCO VEICOLI

1. L'Affidatario si impegna a trasmettere agli Enti Affidanti annualmente l'elenco aggiornato comprendente tutti i veicoli utilizzati per l'esercizio dei servizi di trasporto affidati, compresi i

veicoli di riserva/scorta nonché i mezzi impiegati da eventuali imprese sub-affidatarie per l'esercizio dei servizi sub-affidati. L'elenco, come da allegato H, deve contenere tutte le informazioni obbligatorie contenute negli annessi alla Delibera ART 154/2019.

2. Il primo elenco deve essere trasmesso entro il 31 dicembre 2023. Gli elenchi successivi devono essere trasmessi con cadenza annuale entro il 31 dicembre.
3. Saranno possibili ulteriori *addendum* al contratto ove siano operative nel corso di vigenza sistemi di rilevamento automatico diretti a consentire:
 - a) la localizzazione di ogni mezzo di servizio, il tempo previsto di arrivo alla fermata successiva e lo scostamento rispetto all'orario programmato;
 - b) le informazioni relative alle corse soppresse o limitate o alle corse di rinforzo introdotte;
 - c) le informazioni relative ad altri eventi significativi di alterazione dell'esercizio programmato;
 - d) le informazioni relative ai passeggeri trasportati raccolte dai sistemi di bordo conta-passeggeri;
 - e) le informazioni relative ai titoli di viaggio venduti e all'utilizzo degli stessi, raccolte dal sistema di bigliettazione elettronica.
4. L'Affidatario assicura per tutta la durata del contratto che i veicoli siano tenuti in perfetto stato di efficienza, compresi tutti i sistemi di bordo e le diverse attrezzature e dotazioni; a tal fine devono essere sottoposti ad accurata manutenzione programmata secondo le specifiche del costruttore.
5. L'indicatore di efficienza del parco mezzi è misurato dalla capacità dell'Affidatario di assicurare che eventuali guasti non pregiudichino lo svolgimento dei servizi affidati. In questo modo esso è tenuto a garantire la sostituzione del mezzo in servizio urbano entro 20' e 30' per il servizio extraurbano, salvo il caso in cui, per questi ultimi, il tempo di percorrenza da programma di esercizio della corsa sia superiore. In tale ipotesi, la sostituzione deve avvenire entro il tempo di percorrenza come previsto dal programma di esercizio prendendo a riferimento il capolinea e il luogo dove avviene la sostituzione.
6. La sostituzione dei mezzi nel *range* temporale previsto è indicatore di qualità il cui mancato rispetto determina l'applicazione di una penale. L'Affidatario è inadempiente quando il rapporto tra mezzi sostituiti nel *range* previsto e il numero delle corse, calcolato in ragione del trimestre, è inferiore uguale a 0,005. La penale viene calcolata in ragione di 100,00 euro per ogni corsa sostituita ma fuori standard. Nel caso di sostituzioni oltre i 150 minuti rispetto all'orario previsto della fermata la corsa è considerata non effettuata con applicazione delle penali previste all'art. 4 comma 5.

Art. 15

COMMERCIALIZZAZIONE DEI TITOLI DI VIAGGIO

1. L'Affidatario si impegna ad organizzare, assicurare e mantenere in efficienza una rete adeguata di vendita dei titoli di viaggio: sono e rimangono a carico dell'IA la produzione e commercializzazione degli stessi e tutte le attività finalizzate al contrasto dell'evasione tariffaria, comprese quelle di verifica, riscossione e recupero.
2. La rete di vendita dei titoli di viaggio comprende sportelli di vendita, sistemi di biglietteria telematica (sito internet e applicazione per dispositivi mobili), emettitrici automatiche (biglietterie self service) e obliterate.
3. L'Affidatario si impegna a prevedere almeno una rivendita e/o una emettitrice automatica di biglietti ogni comune servito e con almeno 3.000 abitanti, salvo che, per la sola rete extraurbana, non abbia attivato un sistema permanente di vendita a bordo dei titoli di viaggio. Nei comuni con più di 3.000 abitanti, fermo restando la dotazione minima, l'Affidatario è tenuto a prevedere una rivendita e/o emettitrice automatica almeno ogni ulteriori 3.000 abitanti, salvo che, per la sola rete extraurbana, non abbia attivato un sistema permanente di vendita a bordo dei titoli di viaggio. I punti vendita devono essere distribuiti uniformemente sul territorio, avendo particolare riguardo alle aree con maggiore densità di popolazione. I punti vendita devono esporre chiaramente i giorni e gli orari di chiusura nonché la localizzazione delle emettitrici e un'adeguata informazione su come acquistare il biglietto on line ovvero sulla possibilità di acquistarlo a bordo senza pagamento del sovrapprezzo.
4. L'Affidatario si impegna entro il 31 dicembre 2023 a realizzare un sistema di vendita on line

tramite il sito internet e/o attraverso una applicazione per dispositivi mobili.

5. La strutturazione della rete di vendita è comunicata dall’Affidatario agli Enti Affidanti entro il 31 dicembre 2023. Essa comprende l’elenco delle rivendite con relativo indirizzo, la localizzazione delle emettitrici automatiche e l’indicazione dei sistemi di vendita on line.
6. Le biglietterie self service devono poter consentire l’utilizzo di tutte le modalità di pagamento (banconote, monete e pagamenti elettronici).
7. La presenza di una rete di vendita efficiente è standard di qualità il cui mancato rispetto determina l’applicazione di penali.
8. Si considera non efficiente la rete di vendita che non rispetti i livelli minimi riguardo al numero di sportelli e di biglietterie self service ovvero quando il rapporto annuale tra numero di biglietterie self service guaste e per le quali il guasto non sia risolto in 72 ore e il totale delle biglietterie self service sia pari o superiore a 0,2 e/o anche quando il rapporto tra il numero delle obliterate guaste e per le quali il guasto non sia risolto in 72 ore e il totale delle obliterate sia pari o uguale a 0,2 .Per ciascuno di detti casi la penale prevista è di 500,00 euro.
9. Il mancato rispetto dei termini di cui al comma 4, con riguardo alla realizzazione di sistemi di acquisto on line costituisce inadempimento contrattuale a cui si applica una penale pari a 2.000,00 euro e di ulteriori penali di pari importo per ogni mese di ritardo.

Art. 16

INFORMAZIONE ALLA CLIENTELA

1. L’Affidatario si impegna a garantire un elevato standard di informazione alla clientela mediante i seguenti interventi e azioni, che definiscono il livello minimo garantito di informazione al pubblico.
2. L’Affidatario si impegna a provvedere, a sue spese, a installare (su palina/e o portale) un espositore di dimensione idonea, facilmente consultabile e realizzato su supporto resistente alla luce e alle intemperie, contenente tutte le informazioni specificate nei seguenti punti:
 - a) Scritta Servizio di Trasporto Pubblico Locale;
 - b) Denominazione e codice, sia in formato alfanumerico che in formato QR code (o altra analoga tecnologia proposta dall’Affidatario e accettata dall’EA), della fermata;
 - c) Indicazioni del sito del portale Internet dedicato al servizio di TPL affidato con accessibilità anche mediante QR code ovvero altra analoga tecnologia proposta dall’Affidatario e accettata dall’EA.
 - d) Numero delle linee che in essa transitano e loro percorsi (mediante elenco dei principali luoghi serviti), conformemente a quanto programmato nel vigente PdE.
 - e) Distintamente per giorno tipo: orari di passaggio programmati alla fermata, conformemente a quanto programmato nel vigente PdE.
3. Nelle autostazioni, nelle stazioni e fermate ferroviarie, negli altri nodi di interscambio e nelle principali fermate del TPL, l’Affidatario si impegna a esporre una mappa della rete urbana del trasporto pubblico secondo detti parametri:
 - a) una mappa in ogni Comune con almeno 1.000 abitanti;
 - b) una ogni 4.000 residenti nei Comuni maggiori, da localizzare nei luoghi decisi con l’Ente Locale e comunicati all’Ente Affidante, qualora diverso;
 - Ogni mappa deve presentare i seguenti requisiti minimi:
 - a. contenere la scritta “Servizio di Trasporto Pubblico Locale”;
 - b. deve rappresentare fedelmente il vigente PdE e pertanto aggiornata allo stesso;
 - c. deve essere realizzata in modo da resistere agli eventi atmosferici e ad atti di vandalismo, realizzata con materiale lavabile e non assorbente la scrittura;
 - d. i principali luoghi del Comune devono essere chiaramente riconoscibili;
 - e. deve comprendere il grafo di tutte le linee che servono il Comune e o l’ambito di interesse dei servizi oggetto del contratto; le linee devono essere chiaramente identificabili anche con colori diversi che rinviano ad una legenda contenuta in pianta;
 - f. devono essere mappate le principali fermate localizzate nel territorio comunale ed il punto “voi siete qui”.
 - La mappa può essere omessa, qualora l’Affidatario provveda, sempre a sue spese, a fornire

le medesime informazioni attraverso Totem consultabili.

4. L'Affidatario si impegna a modificare ed aggiornare tempestivamente ogni informazione riguardante il servizio affidato attraverso:
 - a) avvisi presso le rivendite, le autostazioni, i nodi di interscambio e a bordo dei mezzi;
 - b) portale internet.
5. All'Affidatario che realizzi entro il 31 dicembre 2023 quanto contenuto nei commi 2 e 3 del presente articolo sarà riconosciuta una premialità pari a euro 5.000,00, fermo restando, in ogni caso, la realizzazione di detti obblighi al 31 dicembre 2024.
6. All'Affidatario che realizzi sistemi di informazione di messaggistica istantanea da inviare agli utenti e abbonati nonché l'installazione di Totem entro il 31 dicembre 2024 sarà riconosciuta una premialità pari a euro 3.000,00.
7. L'Affidatario si impegna a segnalare tempestivamente all'utenza ogni modifica del servizio in termini di percorsi e/o orari tramite:
 - a) avvisi presso le rivendite, le autostazioni, i nodi di interscambio e a bordo dei mezzi;
 - b) informativa sul portale Internet;
 - c) sms inviati agli utenti e abbonati iscritti al servizio, ove attivato;
 - d) altri strumenti di comunicazione eventualmente disponibili (paline intelligenti, totem, etc.).e in particolare:
 - e) le modifiche strutturali relative al Programma di esercizio devono essere comunicate con un preavviso di almeno 10 giorni.
 - f) le modifiche connesse a esigenze temporanee del servizio per cause di forza maggiore ovvero a casi disposti dalla Autorità per motivi di ordine pubblico o sicurezza pubblica, scioperi, specifiche richieste delle Amministrazioni devono essere comunicate non appena si determinino e comunque nel tempo tecnicamente più breve possibile che non potrà superare le 24 ore da quando si è verificato il problema.
8. L'Affidatario è tenuto a predisporre un estratto della Carta di Mobilità da conservare a bordo di ogni autobus e ad assicurare che dall'esterno dell'autobus sia ben visibile l'indicazione degli estremi del percorso della corsa su cui è impiegato ovvero, al ricorrere dei casi, l'indicazione "Fuori servizio".
9. L'Affidatario è tenuto a costituire un numero telefonico preposto per i rapporti con la clientela operativo ininterrottamente durante l'erogazione del servizio nella fascia oraria 7:00-20:00 dei giorni feriali (sabato compreso) in grado di fornire le risposte anche in lingua inglese.
10. L'Affidatario è tenuto ad attivare, entro 6 mesi dall'inizio della vigenza contrattuale, un portale Internet in cui siano consultabili:
 - a) gli orari delle corse e il grafo della rete, sia in forma statica che in forma dinamica di "composizione dell'itinerario" in modo da consentire agli utenti di comporre con semplici modalità un qualunque viaggio ottimizzato quanto a durata (anche con uno o più intercambi) a partire dall'indirizzo e/o punti di interesse di origine e destinazione del viaggio, giorno e orario entro cui partire o arrivare; il grafo della rete deve essere sovrapposto al grafo della viabilità e ad una categoria idonea a consentire il riconoscimento dei luoghi serviti;
 - b) le modifiche del servizio nei termini specificate al comma 7 lett e) e f).
 - c) la mappatura su cartografia del territorio di ogni rivendita e di ogni emittitrice automatica di titoli di viaggio, con indicazione di indirizzo, giorni e orari, si da consentire all'utente di individuare quella più vicina alla fermata di suo interesse;
 - d) il sistema tariffario;
 - e) la carta della mobilità ed il suo estratto;
 - f) e procedure per proporre reclami. In particolare per dette procedure dovrà essere creata apposita Sezione denominata "Reclami e segnalazioni degli utenti dei servizi di TPL" da rendere visibile nella Home page. Nella sezione dovrà essere consentito agli utenti secondo le modalità previste nella Delibera ART n. 28/2021 e successive modificazioni di formulare reclami e segnalazioni inerenti il servizio. Ogni reclamo e segnalazione sarà riconosciuto con un codice unico.
 - g) le informazioni dirette a garantire il controllo pubblico come specificate nell'articolo 24

- Controllo diffuso.

11. Tutte le funzionalità e informazioni devono essere disponibili anche in lingua inglese e l'accessibilità deve essere consentita sia con App sia da dispositivi portatili e smartphone mediante QR Code.
12. Tutti gli ulteriori interventi volti ad aggiornare gli strumenti informativi sopra specificati devono essere attuati contestualmente alla decorrenza delle modifiche che rendono necessario l'aggiornamento.
13. È a carico dell'IA la manutenzione degli strumenti di comunicazione danneggiati o deteriorati.
14. Gli obblighi posti a carico dell'Affidatario in materia di informazione all'utenza costituiscono un indicatore di qualità, il cui mancato rispetto determina l'applicazione delle seguenti penali:
 - a) mancato adempimento degli obblighi di cui al comma 3: 100,00 euro per ogni mappa assente o non aggiornata. Se a seguito della diffida ad adempiere l'IA non attrezza o aggiorna la mappa è determinata una penale di ulteriori 50,00 euro per ogni settimana di ritardo;
 - b) mancato adempimento degli obblighi di cui al comma 4: 50,00 euro per ogni infrazione accertata;
 - c) mancato adempimento degli obblighi di cui al comma 7: 50,00 euro per ogni infrazione accertata;
 - d) mancata o ritardata costituzione del numero telefonico preposto per i rapporti con la clientela di cui al comma 9: 200,00 euro per ogni settimana di ritardo;
 - e) mancata o ritardata attivazione del portale internet: 200,00 euro per ogni settimana di ritardo;
 - f) mancato aggiornamento delle informazioni descritte nel portale con riguardo agli orari, grafo rete e eventuali comunicazioni riguardanti i servizi: 50,00 euro per ogni giorno di ritardo nell'aggiornamento a partire dal giorno in cui è intervenuta la modifica.
 - g) mancata risposta ai reclami nei termini indicati: 50,00 euro per ogni mancata risposta, fermo restando quanto previsto nella Delibera ART 28/2021.

Art. 17

ACCESSIBILITÀ AI SERVIZI DA PARTE DI PASSEGGERI CON RIDOTTA CAPACITÀ MOTORIA

1. Il Contratto riguarda la realizzazione di interventi a vantaggio dei passeggeri con ridotta capacità motoria (PMR), in conformità a quanto previsto dal D.P.R n. 503 del 24 luglio 1996 (Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici) e dal D.M. 20 giugno 2003, (Decreto di recepimento della direttiva 2001/85/CE del 20 novembre 2001, concernente le disposizioni speciali da applicare ai veicoli adibiti al trasporto passeggeri aventi più di 8 posti a sedere oltre al sedile del conducente). I passeggeri con ridotta capacità motoria sono definiti come " chiunque abbia difficoltà nell'uso dei trasporti pubblici, come i disabili, le persone con menomazioni agli arti, le persone di bassa statura, le persone con bagagli pesanti, gli anziani, le donne in stato di gravidanza, le persone con carrelli della spesa e le persone con bambini (compresi i bambini seduti nei passeggerini)".
2. Entro dodici mesi dalla stipula del contratto, l'Affidatario è tenuto a predisporre e trasmettere all'Ente Affidante il Piano operativo di accesso per passeggeri con ridotta capacità motoria che, ai sensi dell'art. 2, punto 2.21 dell'Allegato al D.M. 20 giugno 2003.
3. Il Piano operativo deve contenere:
 - a) l'indicazione del numero di mezzi, distinti per tipologia e per reti di servizio, dotati di pedane per carrozzelle di disabili, relativi spazi attrezzati a bordo, sedute riservate agli invalidi, sistemi di annuncio delle fermate di indicatori di direzione, acustici e luminosi atti a favorire la mobilità degli ipovedenti;
 - b) il rapporto tra detti mezzi e il numero totale del parco mezzi correlata alla rete di servizio;
 - c) la programmazione oraria delle corse effettuate con i predetti veicoli;
 - d) il numero e l'indicazione delle fermate dotate di specifiche attrezzature per l'accesso delle PMR.
 - e) i dati relativi ai contatti (e mail, numero telefonico, segnalazione tramite app., etc.);
 - f) la programmazione degli interventi di miglioramento in materia di accessibilità dei PMR,

- con indicazione delle azioni intraprese con le amministrazioni locali, enti proprietari delle strade, associazioni di categoria;
- g) il numero delle ore destinate al personale dipendente per la formazione specifica in materia di accessibilità delle PMR.
4. In ogni caso, l’Affidatario, nell’ambito dei servizi ad esso affidati, è tenuto a garantire:
- il servizio di trasporto ai passeggeri a mobilità ridotta dando disposizioni al proprio personale di aiutare la salita e la discesa dei passeggeri con ridotta capacità motoria;
 - il trasporto gratuito delle attrezzature utilizzate per la deambulazione, i passeggini nonché i cani che accompagnano i non vedenti;
 - l’efficienza delle pedane, predisponendo con tempestività la manutenzione e la riparazione delle stesse in caso di guasti e mal funzionamento.
5. L’Affidatario trasmette agli Enti Affidanti entro il 31 gennaio di ogni annualità contrattuale un report riferito all’esercizio contrattuale concluso contenente:
- il rapporto tra il numero dei mezzi dotati di attrezzature per le PMR il cui guasto sia stato risolto in meno di venti giorni dall’apertura dell’intervento e il numero dei mezzi dotati di attrezzature per le PMR per i quali si è reso necessario l’intervento di riparazione;
 - il numero delle segnalazioni (distinti tra contatti per ricevere informazioni, prenotazioni ecc. e reclami di disservizi) ricevute dai passeggeri a ridotta capacità motoria;
 - eventuali interventi e/o azioni poste in essere e dirette a migliorare l’accessibilità delle PMR.
6. L’accessibilità dei servizi da parte delle PMR è standard di qualità contrattuale, il cui mancato rispetto, secondo le previsioni di cui alle successive lettere, determina l’applicazione di specifiche penali. In particolare:
- il mancato rispetto delle scadenze previste per la trasmissione del Piano operativo di cui al secondo comma comporta l’applicazione di una penale pari a 1.000,00 euro aumentata di 500,00 per ritardi superiori a sei mesi.
 - il mancato funzionamento della pedana, accertata d’ufficio o su segnalazione documentata, comporta una penale di 300,00 euro.

Art. 18

DISPOSIZIONI RELATIVE AL PERSONALE

- L’Affidatario si impegna ad assicurare la presenza di personale in numero e con qualifica adeguati a garantire l’erogazione del servizio secondo quanto previsto nel PdE, nel rispetto delle disposizioni nazionali e regionali vigenti.
- L’Affidatario ha l’obbligo dell’applicazione dei contratti collettivi di lavoro così come sottoscritti dalle organizzazioni sindacali nazionali maggiormente rappresentative e dalle associazioni datoriali di categoria.
- Il personale addetto alla guida deve possedere i requisiti psicoattitudinali previsti dal D.M. 23.2.99 n. 88.
- Il personale dovrà osservare le norme comportamentali e disciplinari previste dalle leggi e dai regolamenti aziendali vigenti.
- L’Affidatario si impegna a fornire agli Enti Affidanti entro il 31 dicembre di ogni anno contrattuale l’elenco del personale dipendente impiegato per l’esercizio dei servizi di trasporto nella specifica rete, completo delle informazioni obbligatorie richieste negli annessi alla Delibera ART 154/2019.
- È fatta salva la possibilità da parte dell’Ente Affidante di chiedere la reiterazione della fornitura dell’elenco e la fornitura di tutta la documentazione relativa alla contrattualistica aziendale anche prima del termine previsto dal comma 5. In tal caso tutta tale documentazione dovrà essere fornita entro 30 giorni dalla richiesta.
- L’elenco dovrà essere prodotto in una tabella strutturata come specificato nell’Allegato I corredata di autocertificazione, resa dal Legale Rappresentante dell’Affidatario che ne attesti la veridicità.
- Il rispetto di quanto sopra stabilito è standard di qualità contrattuale, considerato ai fini della determinazione del corrispettivo. La mancata o incompleta trasmissione dell’elenco o della

documentazione relativa alla contrattualistica aziendale comporta l'applicazione di una penale pari a 1.000,00 euro. Qualora il ritardo, rispetto alla scadenza annuale ovvero ai trenta giorni dalla richiesta formulata dall'Ente Affidante si protragga per oltre 60 giorni, la penale è pari a 5.000,00 euro, fatti salvi ogni maggiore ragione, azione o diritto che possa competere agli Enti anche a titolo di risarcimento danni.

Art. 19

DECORO PULIZIA DEI MEZZI E DEGLI IMPIANTI

1. Al fine di assicurare un livello minimo di pulizia e decoro dei mezzi e degli impianti a servizio dell'utente, l'Affidatario si impegna ad assicurare per tutta la durata del contratto le seguenti classi di intervento, ciascuna delle quali individua la frequenza e le attività minime di riferimento come descritte nell'Allegato L:
 - a) Intervento a fine servizio, da rendersi con cadenza giornaliera;
 - b) Intervento mensile;
 - c) Intervento di pulizia straordinaria, da rendersi semestralmente, salvo si riscontri la necessità di intervenire prima della scadenza semestrale.
2. Entro 31 dicembre 2024, l'IA si impegna a organizzare il servizio di pulizia anche avvalendosi di un'applicazione informatica gestionale attraverso cui effettuare la registrazione e il tracciamento degli interventi di pulizia.
3. La realizzazione delle attività collegate per ogni classe di intervento è standard di qualità contrattuale il cui mancato rispetto in termini di frequenza e azioni da porre in essere come descritte nell'Allegato L determina l'applicazione di una penale pari a 500,00 euro per ogni intervento giornaliero non realizzato; 1.000,00 euro per ogni intervento mensile non realizzato e 3.000,00 euro per ogni intervento semestrale non realizzato.
4. L'Affidatario si impegna a produrre agli Enti Affidanti, ciascuna per la rete di propria competenza, entro il 15 di luglio di ogni anno di vigenza del contratto i report in termini di frequenza degli interventi giornalieri e mensili relativi al primo semestre ed entro il 15 gennaio i report degli interventi giornalieri e mensili del successivo semestre nonché quelli di cui alla lett. c) del precedente comma 1.
5. Oltre alla penale dovuta per il mancato rispetto delle frequenze stabilite per gli interventi di pulizia è determinata la penale di 100,00 euro per ogni veicolo e/o impianto (biglietterie, uffici ecc.) per il quale sia accertata, con ispezioni d'ufficio e/o a seguito di segnalazioni documentate, presenza di sporcizia, spazzatura, danni ai sedili e suppellettili, graffiti e ogni altro elemento utile a dimostrare una pulizia e un decoro non conforme dei mezzi e degli impianti.
6. L'Affidatario si impegna ad assicurare adeguate condizioni di comfort sia a bordo sia in attesa alle fermate. Le condizioni di comfort sono in particolare soddisfatte dalla dotazione ed efficiente funzionamento di impianti di climatizzazione (condizionamento e riscaldamento) a bordo dei mezzi.
7. L'efficienza degli impianti di climatizzazione è indicatore di qualità il cui mancato rispetto determina l'applicazione di una penale. Per ogni veicolo per il quale sia accertato il mancato funzionamento dell'impianto di climatizzazione è stabilita una penale di 300,00 euro.
8. Oltre al comfort relativi ai mezzi, l'IA è tenuta a predisporre un piano entro il 31 dicembre 2024 che dia conto:
 - a) del numero e delle località di fermata per ogni singola linea;
 - b) delle fermate con la sola palina e di quelle con la pensilina;
 - c) di un programma con orizzonte temporale adeguato alla validità del contratto diretto alla progressiva sostituzione, durante la vigenza del contratto, delle paline deteriorate indicando i siti ove sia possibile sostituire le paline con le pensiline e fornendo allo scopo, tempi costi e modalità unitamente agli atti di assenso con l'ente proprietario della strada.
9. La redazione e trasmissione del piano costituisce indicatore di qualità, il cui mancato adempimento determina l'applicazione di una penale pari a 1.000,00 euro per ogni mese di ritardo.

Art. 20

ALTRI OBBLIGHI RELATIVI AL SERVIZIO: VISIBILITÀ E RICONOSCIBILITÀ DEL SERVIZIO AFFIDATO. SICUREZZA DEL VIAGGIO E DEL VIAGGIATORE

1. L'Affidatario è responsabile di tutte le attività accessorie alla fornitura dei servizi tra cui:
 - a) dotazione e mantenimento, per tutti i conducenti, gli agenti di controllo e per tutto il personale impegnato in mansioni che comportino, a vario titolo contatti con la clientela, di una divisa standard (ossia per tutti uguale e solo differenziata per stagione ed eventualmente sesso) che li identifichi come personale proposto all'esercizio dei servizi oggetto del contratto di trasporto pubblico locale e di apposito cartellino di riconoscimento individuale; questo obbligo si estende anche al personale di eventuali imprese cui siano stati sub-affidati i servizi.
 - b) apposizione degli stemmi dell'Ente Affidante e della scritta "Servizio di Trasporto pubblico Locale" su entrambi i fianchi di ogni veicolo utilizzato per i servizi di trasporto immatricolato sulla linea. L'obbligo dovrà essere soddisfatto all'atto di immissione in rete dei veicoli. Sono tenuti al rispetto dell'obbligo di riconoscibilità dei mezzi anche le eventuali imprese sub-affidatarie.
2. Gli obblighi di cui alle lett. a) e b) del precedente comma 1 sono standard di qualità, il cui mancato rispetto determina l'applicazione delle seguenti penali:
 - a) 300,00 euro per il mancato rispetto di cui alla lett. a) calcolato in ragione di ogni singolo operatore che non indossi la divisa;
 - b) 500,00 euro calcolato in ragione di ogni veicolo che non rispetti le condizioni di cui alla lett.b).
3. Le penali sopra previste sono applicate anche quando sia accertato che la divisa o le applicazioni di cui alla lett. b) siano indecorose ovvero deteriorate.
4. L'Affidatario si impegna entro il 31 dicembre 2024 ad adottare il "Piano Operativo di sicurezza e controlleria" e trasmetterlo per la sua approvazione all'Ente Affidante.
5. Il Piano contiene un programma di azioni da assicurare durante tutta la vigenza contrattuale e dirette a contenere e monitorare gli eventi criminosi a bordo del veicolo (atti di vandalismo, furti, borseggi, rapine, disturbi e molestie), nonché gli eventi incidentali dovuti a comportamenti dell'utente, del personale di bordo e di terra non corretti.
6. Il contenuto minimo del Piano prevede azioni congiunte verso:
 - a) la predisposizione di campagne di sensibilizzazione dell'utenza a comportamenti corretti;
 - b) l'incremento e la formazione specifica del personale di biglietteria e viaggiante finalizzata all'assistenza dei passeggeri;
 - c) il progressivo incremento di dotazione tecnologica dei mezzi funzionale all'incremento del livello di sicurezza (contatore di persone; dispositivi di controllo interno e videosorveglianza). In particolare il progressivo incremento sarà determinato dal confronto annuale con riguardo rispettivamente al rapporto tra numero dei mezzi con contatore persone e il numero totale degli autobus circolanti e il numero dei mezzi con sistema di videosorveglianza e il numero totale degli autobus circolanti;
7. Il Piano prevede specifici obiettivi di monitoraggio, chiari, quantificabili e confrontabili, con riferimento ai seguenti dati:
 - a) numero di incidenti dovuti a comportamenti dell'utente, del personale di bordo e di terra non corretti. In particolare sarà calcolato in ragione del dato annuale calcolato dal rapporto tra il numero degli incidenti e il numero dei Km percorsi;
 - b) numero di sinistri passivi (dovuti a presunta responsabilità da imputare al personale di guida ovvero quando sia ipotizzabile un concorso di colpa), calcolato dal rapporto tra il numero dei sinistri passivi e il numero dei Km percorsi con indicazione delle linee su cui si rileva il maggior numero di episodi;
 - c) variazione del numero di eventi criminosi (atti di vandalismo, furti, borseggi, rapine, disturbi e molestie) presso le fermate e a bordo del mezzo. In particolare la variazione sarà determinata dal confronto annuale con riguardo al rapporto tra numero segnalazioni e il numero delle corse effettive.
8. L'adozione e trasmissione agli Enti Affidanti del Piano costituisce indicatore di qualità, il cui

mancato rispetto determina l'applicazione di una penale di 500,00 euro per ogni settimana di ritardo.

9. Il contenuto del piano e i dati relativi al monitoraggio costituiscono indicatori di qualità, il cui mancato rispetto determina l'applicazione di una penale da un minimo di 500,00 euro a massimo di 2.000,00 euro in rapporto al numero e peso delle omissioni.

Art. 21

CARTA DELLA QUALITÀ DEI SERVIZI E PARTECIPAZIONE DEGLI UTENTI

1. L'Affidatario si impegna a migliorare i livelli di qualità del servizio offerto ricercando la massima soddisfazione delle esigenze e dei bisogni della clientela ed eroga i servizi oggetto del presente Contratto nel rispetto degli standard minimi di qualità ivi contenuti.
2. L'Affidatario effettua almeno una volta l'anno, in periodi significativi di erogazione del servizio e secondo metodi e criteri concertati con la Regione e con le Associazioni dei consumatori, la rilevazione della qualità percepita dall'utenza. Garantisce inoltre la propria partecipazione alle sessioni di verifica del funzionamento dei servizi previste dall'art. 2 comma 461 della L.244/2007 nonché la trasmissione dei dati utili allo svolgimento delle stesse, fornendo in quella sede tutti gli elementi e i chiarimenti che si rendessero necessari in merito ai disservizi verificatisi.
3. L'Affidatario si impegna entro il 31 dicembre 2023 a predisporre la Carta della Qualità dei Servizi e un suo Estratto, redatti in conformità con i contenuti del Contratto.
4. La Carta contiene gli standard di qualità relativi ai servizi così come determinati nel Contratto, nonché le modalità di accesso alle informazioni garantite, le procedure di reclamo e quelle per adire alle vie conciliative e giudiziarie nonché le modalità di indennizzo dell'utenza.
5. La Carta disciplina inoltre le procedure di monitoraggio degli indicatori e fattori di qualità nonché le modalità operative della verifica annuale operata dall'IA e le associazioni dei consumatori ai sensi dell'art 2 comma 462 del D.lgs. 244/2007.
6. I costi connessi al monitoraggio della Carta di Qualità dei Servizi sono a carico dell'Affidatario e stabiliti in una percentuale pari a 0,02 del corrispettivo annuale. Detta percentuale è costante per tutta la durata dell'affidamento e comprensivo di spese, IVA ed altri oneri di legge. Tali costi devono essere rendicontati agli Enti Affidanti annualmente.
7. La Carta è oggetto di revisione annuale entro il 1° marzo di ogni anno.
8. La diffusione al pubblico della Carta e del suo Estratto sono a carico dell'Affidatario.
9. La predisposizione della Carta e del suo estratto, il suo aggiornamento nonché trasmissione agli Enti Affidanti, pubblicazione e diffusione costituiscono standard di qualità contrattuale il cui mancato rispetto determina l'applicazione delle seguenti penali:
 - a) Per ogni giorno di ritardo rispetto al termine di cui al comma 3 ovvero per ogni giorno di ritardo rispetto all'aggiornamento annuale è applicata la penale rispettivamente di 50,00 euro e 100,00 euro.

Art. 22

MONITORAGGIO DELLA REGOLARE EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO. SISTEMA DELLE PENALITÀ

1. Il Monitoraggio della regolare effettuazione del servizio consiste nella verifica dell'effettuazione delle corse programmate secondo quanto previsto dal programma di esercizio e della loro puntualità.
2. Il monitoraggio consiste nella verifica del Rapporto di Servizio, realizzata dall'ente Affidante in base alla documentazione contabile e di esercizio dell'Affidatario, secondo le modalità specificate nell'Allegato B.
3. Le parti si danno reciprocamente atto che gli standard di qualità e le caratteristiche del servizio affidato con il presente Atto sono definiti a tutela dell'utenza regionale.
4. Ai fini della contestazione della violazione che può dar luogo a penale, gli Enti Affidanti, ciascuno per la rete di competenza, provvedono ad inoltrare a mezzo pec l'avviso di violazione entro 60 giorni dalla data di accertamento della medesima. L'Affidatario, entro 10

giorni dalla data di ricevimento del suddetto avviso, potrà produrre all'Ente Affidante competente le proprie controdeduzioni inviate mediante PEC. L'Ente Affidante, qualora non ritenga valide le suddette controdeduzioni, entro 30 giorni dal ricevimento delle medesime, provvederà ad inoltrare mediante pec la notifica della penalità applicata corredata dalle motivazioni analitiche del mancato accoglimento delle controdeduzioni presentate dall'Affidatario.

5. Le penali comminate in corso dell'anno contrattuale non concorrono alla formazione del corrispettivo previsto nel PEF e vengono applicate annualmente sulla base della effettiva performance registrata dalle Parti. Il calcolo complessivo collegato alle penalità è effettuato dall'Ente Affidante competente entro il primo trimestre dell'anno successivo a quello di riferimento. Il calcolo delle penali comminate dal Comune viene trasmesso alla Regione entro il mese successivo. Il valore risultante è detratto dall'importo della seconda rata del corrispettivo dell'anno successivo a quello di riferimento. Per l'annualità 2026, l'ultima rata del corrispettivo sarà erogata in misura pari al sessanta per cento (60%) di quella liquidata nel trimestre precedente, al fine di consentire il calcolo e successivo recupero delle eventuali penalità da imputare all'esercizio 2026. L'eventuale somma a conguaglio sarà erogata all'esito delle operazioni di verifica e, in ogni caso, entro il primo trimestre del 2027.

Art. 23

ACCESSO AI SERVIZI, AGLI IMPIANTI ED ALLE INFORMAZIONI PER L'ESPLETAMENTO DELLE VERIFICHE E PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI ISTITUZIONALI DELL'ENTE AFFIDANTE

1. Per l'effettuazione delle verifiche e l'esercizio delle funzioni d'ufficio, su tutti i servizi regolamentati dal Contratto è concessa la libera circolazione agli incaricati dall'Ente Affidante muniti di apposita tessera di riconoscimento: i relativi nominativi saranno preventivamente comunicati dall'Ente Affidante all'Affidatario.
2. L'Affidatario si impegna a rendere disponibile all'Ente Affidante la documentazione da questi richiesta a supporto dell'attività di verifica.

Art. 24

CONTROLLO DIFFUSO

1. L'Affidatario è tenuto a pubblicare sul suo portale Internet in una sezione denominata "Controllo diffuso" le seguenti informazioni e i seguenti documenti:
 - a) Contratto di servizio in vigore corredato da uno schema di sintesi dei principali elementi contrattuali con particolare riferimento a:
 - 1) corrispettivo totale annuo (in euro)
 - 2) finanziamento erogato per acquisto di autobus (valore assoluto e percentuale copertura costo assoluto);
 - 3) compensazione annua per utenze agevolate o esentate (in euro).
 - b) Schemi di questionari utilizzati nelle indagini di *customer satisfaction* realizzate e risultati in forma sintetica;
 - c) Consuntivo annuale delle penali contrattuali pagate, suddivise per indicatore della qualità;
 - d) Tutti i livelli consuntivi relativi agli indicatori definiti ai sensi del presente atto;
 - e) Principali indicatori gestionali con riferimento in particolare a:
 - 1) numero passeggeri trasportati;
 - 2) prezzo medio (ricavi da bigliettazione/*n.pax);
 - 3) descrizione del parco mezzi per età e classe ambientale;
 - 4) coverage ratio: margine di copertura dei costi operativi con i ricavi da traffico.
2. La pubblicazione dei dati e delle informazioni di cui alle precedenti lett. a), b) e c) avviene entro il 90° giorno dalla loro adozione o aggiornamento.
3. La pubblicazione dei dati e delle informazioni di cui alle precedenti lett. d) ed e) avviene entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento.
4. Gli obblighi collegati all'informazione pubblica e controllo diffuso costituiscono indicatore di qualità valutato sia in termini di rispetto delle scadenze temporali previste per le pubblicazioni che in termini di rispetto della natura delle stesse. Per la mancata osservanza

delle scadenze di pubblicazioni è prevista una penale di 500,00 euro per ogni settimana di ritardo. Per la incompleta pubblicazione è prevista una penale di 50,00 euro per ogni giorno di ritardo nell'aggiornamento e inserimento dei dati da pubblicare.

Art. 25

OBBLIGHI DELL'IA ALLA SCADENZA DEL CONTRATTO

1. L'IA è tenuta al rispetto degli obblighi imposti dalla delibera ART 154/2019 in materia di beni essenziali e indispensabili e si impegna in ogni caso a collaborare con l'Amministrazione in caso di subentro del nuovo Gestore ed operare nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede.
2. Le Parti prendono atto che i beni immobili e mobili acquistati con il contributo pubblico, ai sensi delle disposizioni regolatorie vigenti, sono obbligatoriamente trasferiti al Gestore subentrante poiché indispensabili e soggetti a vincolo di destinazione, secondo i criteri di valorizzazione previsti dalla delibera ART n. 154/2019 e suoi eventuali aggiornamenti. L'Affidatario prende altresì atto che è facoltà dell'amministrazione di individuare e qualificare essenziali e/o indispensabili anche ulteriori beni immobili e mobili acquisiti in autofinanziamento dall'IA; in tal caso, quest'ultima si impegna alla messa a disposizione i predetti beni in favore del Gestore subentrante, secondo le previsioni della delibera ART n. 154/2019 e suoi eventuali aggiornamenti.

Art. 26

CERTIFICAZIONI

1. L'Affidatario si impegna a mantenere la Certificazione del sistema di gestione per la qualità aziendale conforme alla norma UNI EN ISO 9001: 2015 per tutta la vigenza del Contratto, aggiornandola alla versione più recente, se emanata nel corso della vigenza del contratto.
2. L'Affidatario si impegna a ottenere e trasmettere all'EA, entro il 31 dicembre 2023, le ulteriori seguenti Certificazioni:
 - a) Certificazione del sistema di gestione ambientale secondo lo standard previsto dalla norma UNI EN ISO 14001:2015;
 - b) Certificazione del sistema di gestione della sicurezza e della salute dei lavoratori conforme alla norma ISO 45001/2018.
3. L'Affidatario si impegna, altresì a mantenere e aggiornare alla versione più recente, le Certificazioni di cui ai precedenti punti a) e b) per tutta la durata del contratto.
4. L'aggiornamento delle Certificazioni alle versioni più recenti deve essere trasmesso all'Ente Affidante entro sei mesi dall'adozione delle nuove norme ISO.
5. Il mantenimento per tutta la durata del contratto nonché la trasmissione agli Enti Affidanti, entro il termine stabilito, delle Certificazioni di cui al secondo comma costituiscono indicatori di qualità, il cui mancato rispetto determina l'applicazione di una penale calcolata in ragione del 2% del valore annuale del contratto.
6. Si intende per mancato rispetto la certificazione scaduta ovvero, nei casi previsti, la mancata trasmissione entro il 31 dicembre 2023.
7. L'aggiornamento delle Certificazioni e la loro trasmissione nei successivi sei mesi dall'adozione delle nuove Norme ISO costituisce indicatore di qualità, il cui mancato rispetto determina l'applicazione di una penale di 1.000,00 euro per ogni mese di ritardo.

Art. 27

ASSICURAZIONI

1. L'Affidatario è da considerarsi unico soggetto giuridicamente responsabile di tutti i danni comunque arrecati a terzi, direttamente o indirettamente, ivi compresi i passeggeri trasportati ed il personale impiegato nell'espletamento dei servizi e/o attività che costituiscono oggetto del presente atto, compreso ogni danno che possa riguardare tutti i beni e/o i manufatti di proprietà della stessa o di quelli degli Enti Affidanti dei quali abbia la disponibilità o che costituiscano oggetto del presente contratto.
2. L'Affidatario assume l'obbligo di mantenere indenne e di sollevare gli Enti Affidanti da ogni

pretesa in ordine ai predetti danni, nonché di assumere ogni onere relativo e conseguente a tutte le controversie, sia giudiziali che stragiudiziali, eventualmente intraprese contro gli Enti Affidanti.

3. L'Affidatario dovrà provvedere con effetti alla data di sottoscrizione del presente atto alla stipula di una polizza assicurativa per la copertura di ogni rischio e/o responsabilità, compresa quella civile verso terzi, connessi o comunque dipendenti dall'espletamento dei servizi e della attività oggetto del presente atto e dagli obblighi con il medesimo assunto, dalla proprietà, possesso, custodia o detenzione dei beni strumentali e o impianti nonché polizze di assicurazione per il rischio della responsabilità civile derivante dai veicoli impiegati.
4. In particolare, l'Affidatario dovrà stipulare opportuna copertura assicurativa:
 - a) per la responsabilità civile auto (RCA) da stipularsi ai sensi di legge per ogni veicolo adibito al trasporto pubblico locale;
 - b) per la responsabilità civile verso terzi (RCT) diversa da quella di cui al punto a) derivante da fatti, anche accessori e circostanze comunque connessi all'erogazione del servizio oggetto del contratto, nonché la responsabilità civile personale degli addetti al servizio, per danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali, danni materiali ad animali e/o cose;
 - c) per la responsabilità civile verso i prestatori di lavoro, a qualsiasi titolo essi svolgano attività in favore dell'Affidatario.
5. L'Affidatario dovrà poi provvedere alla stipula di idonea polizza assicurativa per la copertura del rischio relativo ai danni che potrebbero subire tutti gli impianti e i beni utilizzati per l'erogazione dei servizi, rimanendo a carico della stessa i danni da urto, ribaltamento, uscita di strada e guasti tecnici subiti dagli automezzi aziendali.

Art. 28

DIVIETO DI CESSIONE A TERZI

1. È vietata, a pena nullità, la cessione del contratto e dei servizi oggetto del presente affidamento a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma, parziale e/o temporanea.

Art. 29

RISOLUZIONE E RECESSO UNILATERALE DELL'AFFIDAMENTO

1. Il Contratto si intende risolto in danno, fatti salvi ogni maggiore ragione, azione o diritto che possa competere agli Enti anche a titolo di risarcimento danni, nei seguenti casi:
 - a) per le diverse cause previste dal Contratto;
 - b) nel caso di mancata ottemperanza da parte dell'Affidatario di norme imperative di legge o regolamentari;
 - c) nel caso di gravi o persistenti violazioni degli obblighi derivanti dal Contratto;
 - d) qualora l'Affidatario sia sottoposto a fallimento
 - e) qualora nella struttura imprenditoriale dell'Affidatario si verificano fatti che comportino una notevole diminuzione della capacità tecnico-finanziaria e/o patrimoniale; ovvero qualora l'Affidatario perda i requisiti di idoneità morale, tecnica e finanziaria previsti dalla normativa vigente in materia.
2. Salvo i casi di assoluta urgenza o pericolo, prima di procedere alla risoluzione del contratto si procederà con la diffida di cui all'articolo 1454 CC.
3. Gli Enti hanno facoltà di recedere dal Contratto unilateralmente nel caso in cui venga meno l'interesse pubblico o siano sorte nuove e preponderanti esigenze di interesse pubblico.

Art. 30

RESPONSABILITÀ

1. Ogni responsabilità sia civile che penale per danni che, in relazione all'espletamento del servizio o a cause ad esso connesse, derivassero all'Ente affidatario, ai trasportati o a terzi, cose e persone, si intenderà senza riserve o eccezioni a totale carico dell'Affidatario.

Art. 31

MODALITÀ DI MODIFICA DEL CONTRATTO SUCCESSIVAMENTE ALLA CONCLUSIONE

1. La Regione si riserva la possibilità di revisionare il presente contratto, durante il periodo di vigenza, in caso di:
 - a) modifiche, anche dei programmi di esercizio, relative alle esigenze e necessità di pianificazione e programmazione del trasporto pubblico locale;
 - b) per effetto delle variazioni delle risorse finanziarie regionali, assegnate in bilancio, per i servizi di trasporto pubblico locale;
 - c) sopravvenute nuove disposizioni normative.
2. La Regione si riserva, altresì la possibilità di revisionare il contratto qualora il conguaglio di cui al comma 7 dell'art. 7 sia superiore al 10% dell'importo risultante dal PEF allegato M.
3. Le modifiche di cui al comma 1 saranno formalizzate con atto aggiuntivo al presente Contratto.

Art. 32

COMITATO TECNICO DI GESTIONE

1. Al fine di facilitare la gestione del Contratto, nello spirito di cooperazione a cui le Parti si ispirano, è costituito il "Comitato Tecnico di Gestione del Contratto", di seguito denominato per brevità "Comitato", composto da due rappresentanti per ciascuna delle Parti.
2. Il Comitato ha funzioni di assistenza alle Parti nell'interpretazione e nell'applicazione del Contratto, con particolare riferimento all'adempimento delle singole clausole contrattuali, nonché al monitoraggio dei dati, alla prevenzione e soluzione delle controversie, all'applicazione delle penali e delle riduzioni/mitigazioni delle medesime a consuntivo annuale, agli adempimenti relativi al riequilibrio economico-finanziario del Contratto, nonché alla verifica sullo stato di attuazione del programma di investimenti di cui al presente Atto. Il Comitato può, altresì, proporre alle Parti l'introduzione di modalità di semplificazione della gestione contrattuale.
3. Il Comitato si intende validamente costituito con l'intervento diretto della maggioranza dei suoi componenti, ovvero delle persone eventualmente delegate a rappresentarli; alle sedute può partecipare un segretario, al quale viene affidato il compito di redigere il verbale.
4. Il Comitato si riunisce ordinariamente almeno una volta l'anno, a seguito di formale convocazione effettuata dalla Regione. È facoltà di ciascuna delle Parti richiedere la convocazione straordinaria del Comitato. Salvo casi di particolare urgenza concordati tra le Parti, la lettera di convocazione della riunione del Comitato, contenente l'ordine del giorno della seduta, deve pervenire ai rappresentanti interessati almeno 5 giorni lavorativi prima della data fissata.
5. In occasione di ogni riunione del Comitato e al termine dei lavori deve essere redatto un verbale di sintesi della documentazione analizzata, dell'attività svolta e delle decisioni concordate; nel verbale devono essere indicati:
 - luogo, ora di inizio e termine;
 - ordine del giorno della seduta;
 - nominativo degli intervenuti;
 - estremi dell'eventuale documento di delega a persona diversa dal rappresentante designato;
 - resoconto sintetico della discussione, delle attività svolte e delle decisioni prese, con eventuale annotazione delle osservazioni delle Parti.
6. Il verbale deve essere sottoscritto da tutti i componenti del Comitato presenti alla seduta. In tale ambito, le decisioni del Comitato sono prese a maggioranza dei voti; a ciascun rappresentante è riconosciuto uguale potere di voto. Il Comitato può avvalersi di esperti, con funzioni consultive, nominati di comune accordo tra le Parti.

Art. 33

TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Ai sensi della L. 13.08.2010 n. 136, e in particolare dell'art. 3, con la sottoscrizione del presente Contratto, l'Affidatario dichiara di assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla predetta legge. Pertanto la Regione prende atto che l'Affidatario ha comunicato che il conto corrente su cui verranno accreditate le somme dovute per il presente contratto è: IT78K081497711000000003932 presso la Banca di Credito Cooperativo Basciano.

Art. 34
EFFICACIA DEL CONTRATTO

1. L'efficacia del presente contratto è subordinata alla registrazione contabile dell'impegno di spesa da parte dei competenti uffici regionali e all'esito positivo dei controlli, in corso di verifica, previsti dall'art. 80 e 83 del D. Lgs. n. 50 del 2016 e dalle norme proprie delle stazioni appaltanti o degli enti aggiudicatori.

Art. 35
FORO COMPETENTE

1. Eventuali divergenze insorgenti tra l'Ente Affidante e l'Affidatario circa l'interpretazione del presente Contratto o la sua applicazione, che non sia possibile comporre bonariamente in via amministrativa sperando, quando possibile, anche risoluzione transattiva delle vertenze, saranno deferite al giudizio del Tribunale di L'Aquila.
2. È escluso il ricorso a qualsiasi forma di arbitrato.

Art. 36
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

3. Le parti dichiarano di aver ricevuto l'informativa di cui all'art. 13 GDPR 2016/679 circa le modalità e le finalità dei trattamenti di dati personali che verranno effettuati per l'esecuzione del contratto e con la sottoscrizione dello stesso dichiarano espressamente di acconsentire al trattamento l'una da parte dell'altra dei propri dati per le finalità connesse all'esecuzione del servizio.
4. L'Affidatario si obbliga ad effettuare i trattamenti di dati personali acquisiti e trattati in connessione con l'esecuzione del presente contratto in conformità alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati personali ("GDPR") ed alla normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali.

Art. 37
CLAUSOLA FISCALE

1. Agli effetti fiscali, le parti dichiarano che il presente Contratto ha per oggetto prestazioni soggette ad IVA e pertanto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 1, lettera b) della parte seconda della tariffa allegata al D.P.R. 26/04/1986, n. 131 e s.m.i.
2. Sono a carico dell'Affidatario gli oneri relativi al presente Contratto, comprese le spese contrattuali e di registrazione, ad eccezione di quelli che, per legge, sono a carico degli Enti Affidanti.

Art. 38
CLAUSOLA FINALE

1. Per quanto non espressamente disciplinato nel Contratto, si rinvia alla normativa vigente ed in particolare alle norme del Codice Civile, alla normativa in materia di trasporti nonché alla regolamentazione dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti relativamente ai servizi di trasporto pubblico su strada soggetti ad obblighi di servizio pubblico.

PROTOCOLLO D'INTESA TRA

REGIONE ABRUZZO

E

COMUNE DI TERAMO

La Regione Abruzzo (di seguito Regione), nella persona del Dirigente del del Servizio "Trasporto Pubblico" del Dipartimento Infrastrutture – Trasporti, dott. Giovanni Marchese, nato a Biccari (FG) il 21/11/1966;

Il Comune di Teramo (di seguito Comune), nella persona del Dirigente Area 6, Mobilità Urbana e TPL, giusto Decreto Sindacale n. 32 del 30.12.2021, Ing. Remo Bernardi, nato a Teramo(TE), il 13.02.1974, C.F.: BRNRME74B13L103T,

congiuntamente definite "Parti"

PREMESSO

Che l'art. 64 comma 4 della legge regionale 10 gennaio 2011, n. 1 recante "*Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011–2013 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2011)*" stabilisce che «*I Comuni capoluogo di Provincia continuano ad esercitare nell'ambito dei servizi urbani del trasporto pubblico locale le seguenti funzioni amministrative:*

- a) affidamento dei servizi di trasporto locale della propria rete urbana in conformità con l'art. 23-bis del D.L. 25 giugno 2008, n. 112 convertito con modificazioni nella legge 6 agosto 2008, n. 133 e successive modificazioni;*
- b) stipula dei contratti di servizio, erogazione dei corrispettivi, vigilanza sul rispetto degli obblighi contrattuali e irrogazione delle sanzioni in caso di inadempimento contrattuale;*
- c) controllo della sicurezza e della regolarità del servizio di trasporto su strada, e riconoscimento dell'idoneità del percorso, delle sue variazioni e dell'ubicazione delle fermate».*

Che i commi 1 e 2 del medesimo articolo stabiliscono, altresì, che «*la Giunta regionale, sulla base dei programmi presentati ai sensi del presente Capo trasferisce ai Comuni capoluogo di Provincia, le risorse destinate allo svolgimento dei servizi urbani*» e che «*Le risorse finanziarie connesse ai costi dei servizi di cui al comma 1 sono onnicomprensive e vincolate allo svolgimento dei servizi urbani di trasporto pubblico locale organizzati da ciascun Comune*».

Che con legge regionale 4 agosto 2017, n. 43 è stato istituito il bacino unico regionale di programmazione dei servizi di trasporto su gomma/filoviario ricadenti nel territorio regionale, ai sensi dell'art. 3 bis del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, riconoscendo alla Regione le funzioni di programmazione nonché quelle elencate nel medesimo articolo 3 bis: "*l'organizzazione dei servizi pubblici, le funzioni di scelta di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza, di affidamento della gestione*";

Che, ai sensi del co. 2 del citato art. 1 della L.R. 43/2017, la Regione esercita d'intesa con gli enti locali le funzioni di programmazione nonché quelle di cui all'art. 3 bis del D.L. 138/2011 e adotta i conseguenti provvedimenti garantendo in ogni caso la partecipazione di tutti gli enti competenti per il trasporto locale;

Che l'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 prevede la possibilità per le amministrazioni pubbliche di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

Che con deliberazione n. 738 del 12 dicembre 2022 avente ad oggetto «*Atto di indirizzo e determinazione delle condizioni dirette alla verifica di disponibilità da parte dei gestori dei servizi di tpl in scadenza ai fini dell'applicazione della previsione normativa di cui all'art. 24, co. 5 bis del d.l. n. 4/2022, convertito con modificazione nella legge 28 marzo 2022, n. 25*», la Giunta ha dato mandato al Dipartimento Infrastrutture – Trasporti – DPE, Servizio di Trasporto pubblico DPE005, affinché proceda alla sottoscrizione con i Comuni titolari di concessioni comunali di intese dirette all'applicazione, anche per i predetti servizi comunali, di quanto previsto dall'articolo 24, comma 5 bis, del D.L. 27 gennaio 2022, n. 4 recante “*Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19*”, convertito con modificazioni, nella L. 28 marzo 2022, n. 25;

Con lettera del 23 dicembre 2022, prot.n. RA/0541691/22 del 23.12.2022, il Servizio DPE005 ha illustrato al Comune di Teramo i contenuti della DGR n. 738 del 12 dicembre 2022 nonché le ragioni ad essa sottese, così come determinate all'interno del perimetro di azione stabilito dall'articolo 24, comma 5 bis citato, chiedendo al Comune quali azioni intendesse «*intraprendere rispetto agli affidamenti dei servizi di trasporto in essere giacché anch'essi in scadenza al prossimo 31.03.2023*», e, contestualmente, invitandolo a un incontro, successivamente tenutosi il 9 gennaio 2023, presso il Dipartimento Trasporti;

Che con nota del 12 gennaio 2023, assunta al protocollo regionale al n. RA/0010905/23 del 10 gennaio 2023, il Comune di Teramo, nel condividere i contenuti e l'azione programmatica illustrata nella DGR n. 738 del 12 dicembre 2022, ha espresso la volontà di prorogare anche i propri affidamenti nel rispetto del quadro normativo descritto all'art. 24 comma 5 bis del D.L. 27 gennaio 2022, n. 4 convertito con L. n. 25/2022 ritenendo opportuno *di avvalersi della collaborazione tecnica – amministrativa del Servizio Trasporto Pubblico della Regione Abruzzo*;

CONSIDERATO

Che al Comune sono riconosciute, ai sensi e per gli effetti del citato articolo 64 della L.R. 1/2011 nonché ai sensi della L.R. 9/2021, risorse finanziarie annue pari a € 2.054.401,13 (oltre rivalutazione annuale sulla base degli indici ISTAT FOI) omnicomprenditive e vincolate allo svolgimento dei servizi minimi urbani di trasporto pubblico locale a valere sul Fondo regionale Trasporti per **1.039.514,92** vett*km originariamente assegnati con Delibera del Consiglio regionale 23 dicembre 1998, n. 110/5, riprogrammati in applicazione dell'art. 61 della L.R. 10 gennaio 2011 e successivamente confermati sia nel documento allegato alla Delibera di Consiglio regionale del 7 agosto 2018, verbale n. 111/2 “*Definizione dei Servizi Minimi e degli ambiti di traffico del Trasporto Pubblico Locale ai sensi dell'art. 13 comma 1 della Legge Regionale 23 dicembre 1998, n. 152 e della Deliberazione dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti n. 48/2017 del 30 marzo 2017*”, sia nella Delibera della Giunta regionale n. 2 del 13.01.2022 avente ad oggetto “*L.R. 23 dicembre 1998, n. 152 e ss.mm.ii. - art. 10 "Programma triennale dei servizi". Adozione ai fini dell'art. 6 bis della L.R. n. 6 bis della L.R. n. 18/1983 e ss.mm.ii. del programma triennale dei servizi (PTS) del trasporto pubblico locale 2022-2024*”;

Che detti servizi minimi sono attualmente affidati alle seguenti imprese:

AUTOLINEE CIARROCCI ELIA & FIGLI SNC [P.IVA 00606570679, con sede a Teramo, in Contrada Tordinia snc. (REN P52661 del 4.12.2011)] avente scadenza al 31.03.2023 per 83.354,00 vett.*km;

AUTOLINEE FRACASSA S.R.L. [P.IVA 01765220676, con sede a Teramo, in Via Francesco Crispi, 132 (REN N54409)] avente scadenza al 31.03.2023 per 8.887,00 vett.*km;

AUTOLINEE GASPARI S.R.L. [P.IVA 00566910675, con sede a Teramo, in Via Ponte Vezzola 168 (REN P52680 del 4.12.2011)] avente scadenza al 31.03.2023 per 47.946,00 vett.*km;

BALTOUR S.R.L. [P.IVA 00691100671, con sede a Teramo, in Contrada Piano Delfico snc (REN P53568 del 4.12.2011)] avente scadenza al 31.03.2023 per 795.594,92 vett.*km;

MARCOZZI DI MARCOZZI LUIGI & C. SNC [P.IVA 00480910678, con sede a Teramo. in Frazione Sardinara, 85 (REN P51488 del 4.12.2011)] avente scadenza al 31.03.2023 per 45.000,00 vett.*km;

RIPANI AUTOLINEE E NOLEGGI DI RIPANI GIUSEPPE E GAETANO SNC [P.IVA 00613760677, con sede a Teramo, in via Romagna Manoja 24 (REN P52099 del 4.12.2011)] avente scadenza al 31.03.2023 per 58.733,00 vett.*km;

Che sono in corso le procedure collegate al Piano degli investimenti (di cui beneficerà anche la rete comunale) per l'acquisto dei mezzi destinati al trasporto pubblico locale su gomma finanziato integralmente con risorse pubbliche;

Che la scadenza degli affidamenti di servizio per il TPL automobilistico sul territorio regionale al 31.03.2023, rischia di mettere a repentaglio il conseguimento degli obiettivi di investimento pubblico e il rispetto delle tempistiche poste a livello nazionale per il conseguimento dei fondi disponibili per il rinnovo delle flotte, poiché priva gli operatori di un congruo orizzonte temporale di riferimento in grado di consentire lo sviluppo degli ammortamenti per la quota di investimento privato e l'organizzazione delle procedure di acquisto a seguito dell'assunzione della qualifica di soggetti attuatori degli interventi;

Che l'applicazione del citato art. 24, comma 5-bis consentirebbe il pieno dispiego delle esternalità positive derivanti dall'attuazione degli investimenti programmati e il conseguente coinvolgimento dei gestori come parti attive nel processo di sviluppo (sia con riguardo all'organizzazione e responsabilità dell'attuazione delle diverse misure di finanziamento sia in termini di contributo finanziario), facilitando, in questo modo, il perseguimento degli obiettivi – anche temporali - di attuazione degli interventi e consentendo, al contempo, un congruo orizzonte temporale di riferimento (2026);

Che i piani di investimento pubblico (già in corso di realizzazione), l'assunzione da parte degli attuali affidatari dei servizi della responsabilità e qualifica di soggetti attuatori degli stessi, la loro partecipazione anche finanziaria al miglioramento della qualità dei trasporti, costituiscono, di conseguenza *asset* operativi in grado, da un lato, di rispondere con un margine maggiore di utilità all'interesse pubblico e, dall'altro, di conseguire, anche più celermente, un maggior livello di qualità dei servizi, in ragione della circostanza che essi appaiono, a parità di condizioni, maggiormente idonei ad accelerare le procedure di impiego delle risorse, utilizzo dei finanziamenti e conseguenziale approvvigionamento dei beni, in questo modo aumentando in maniera più rapida la qualità delle flotte e dei altri elementi di utilizzo e fruizione dei trasporti pubblici;

Che l'attuale assetto dei rapporti tra Regione, Comune di Teramo e imprese affidatarie individua nella Regione l'ente onerato al trasferimento delle risorse finanziarie al Comune ente affidante il servizio di trasporto pubblico competente alla programmazione, gestione del rapporto con le imprese affidatarie e controllo dei propri servizi di trasporto pubblico;

Che nell'ambito delle azioni rimesse alla Regione alla luce della legge regionale 4 agosto 2017, n. 43 (di individuazione del bacino unico di programmazione) il Dipartimento Trasporti e nello specifico il Servizio di Trasporto pubblico ha, nel corso dell'ultimo biennio, posto in essere le procedure dirette alla programmazione dei servizi nell'ambito delle azioni approvate con le Delibere di Giunta regionale n. DGR 756/2019 - *"Individuazione dei lotti e delle modalità per l'affidamento dei servizi extraurbani ed urbani di Trasporto Pubblico Locale su gomma, in attuazione del Regolamento (CE) n. 1370/2007 così come modificato dal Regolamento (CE) n. 3286/2009"* e la DGR 847/2019 - *"Individuazione dei lotti e delle modalità per l'affidamento dei servizi extraurbani ed urbani di Trasporto Pubblico Locale su gomma ai sensi del Regolamento (CE) n. 1370/2007 così come modificato dal regolamento (CE) n. 3286/2009 - Lotto di servizi filoviari"*, tra cui la raccolta, definizione e costruzione dei PEF (Piani economici finanziari) in adesione alla regolamentazione imposta dall'Autorità di regolazione dei Trasporti (Cfr. Delibera n. 154/2019);

Che per le azioni e le procedure poste in essere il Servizio di Trasporto pubblico ha acquisito conoscenze tecniche e dispone di dati che possono essere utili ai fini della definizione del PEF e degli atti successivi e

necessari all'iter amministrativo che il Comune di Teramo ha espresso la volontà di intraprendere similmente a quanto deciso dalla Giunta regionale per i propri affidamenti;

Che, in considerazione di quanto rappresentato nella citata nota del 10 gennaio, il Comune intende avvalersi della collaborazione della Regione e del relativo *Know how*, acquisito per i rispettivi servizi regionali, al fine di predisporre, in tempi brevi, i predetti atti e conseguentemente verificare l'esistenza delle condizioni per l'estensione temporale dell'attuale affidamento (dunque fino al 2026);

Che si rende pertanto necessario tra le Parti addivenire a un accordo diretto a instaurare un rapporto di collaborazione definendo i rispettivi compiti attraverso il presente protocollo di Intesa, che pertanto costituisce un impegno tra le Parti per porre in essere ogni misura necessaria per la l'attuazione delle azioni concertate;

VISTI

- l'art. 64 della L.R. 10 gennaio 2011, n. 1;
- l'art. 1 della L.R. 4 agosto 2017, n. 43 di istituzione del bacino unico regionale di programmazione dei servizi di trasporto su gomma ricadenti nel territorio regionale, ai sensi dell'art. 3 bis del D.L. 13 agosto 2011, n. 138;
- il Reg. (CE) 23 ottobre 2007, n. 1370 e s.m.i. relativo ai servizi pubblici di trasporto passeggeri su strada e per ferrovia e che abroga i Regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/70;
- l'art. 24, comma 5 bis del D.L. n. 4/2022, convertito con Legge 28 marzo 2022, n. 25 avente ad oggetto *"Disposizioni urgenti in materia di trasporto pubblico locale e di trasporto di persone su strada"* in base al quale *"Al fine di sostenere gli operatori del settore del trasporto pubblico locale e regionale e di mitigare gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento adottate per l'emergenza epidemiologica da Covid-19 nonché al fine di sostenere gli investimenti, le autorità competenti possono applicare l'art. 4, par. 4 del Reg. (CE) n. 1370/2007 del Parlamento Europeo e del Consiglio, anche nel caso in cui il gestore dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale si vincoli ad effettuare, in autofinanziamento anche parziale e sulla base di un piano economico-finanziario rispettoso delle disposizioni e delle misure regolatorie vigenti, significativi investimenti, anche in esecuzione o ad integrazione degli interventi afferenti al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) o di altri strumenti finanziari, orientati alla sostenibilità ambientale e al miglioramento dei servizi di trasporto dei passeggeri, aventi un periodo di ammortamento superiore rispetto alla scadenza dell'affidamento. In tale ipotesi, si ritiene necessaria la proroga di cui al suddetto art. 4, par. 4, che non può in ogni caso superare il termine del 31 dicembre 2026, e ai fini del calcolo si tiene conto della durata complessiva dell'affidamento, cumulativa anche di tutti i provvedimenti adottati in conformità al predetto regolamento"*;
- l'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
- la legge regionale 14 settembre 1999, n. 77 e ss.mm.ii.

TUTTO CIO' PREMESSO VISTO E CONSIDERATO

LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

ART. 1

Oggetto

1. Con il presente protocollo le Parti intendono instaurare, nel rispetto delle competenze ad esse riconosciute dalla normativa vigente, un rapporto di collaborazione finalizzato alla predisposizione, nei termini nel prosieguo indicati, dei documenti necessari all'applicazione dell'art. 24, co. 5 bis del d.l. n. 4/2022, convertito con modificazione nella legge 28 marzo 2022, n. 25.

2. Le Parti prendono atto che i servizi di trasporto pubblico del Comune di Teramo, così come indicati nel Documento allegato alla Delibera del Consiglio regionale del 7.08.2018 - verbale n. 111/2, "Definizione dei Servizi Minimi e degli ambiti di traffico del Trasporto Pubblico Locale ai sensi dell'art. 13 comma 1 della Legge Regionale 23 dicembre 1998, n. 152 e della Deliberazione dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti n. 48/2017 del 30 marzo 2017" hanno una consistenza, in termini di percorrenze chilometriche, pari a **1.039.514,92** vett*km annui.

3. Le parti stabiliscono che il presente protocollo si applica con riferimento ai predetti servizi, rimanendo esclusi eventuali ulteriori servizi di trasporto pubblico (e correlate percorrenze chilometriche – c.d. servizi aggiuntivi) che il Comune abbia o intenda assicurare nel proprio territorio. Per questi ultimi servizi il Comune rimane, pertanto, unico titolare del potere di programmazione, gestione, vigilanza, controllo, reperimento ed erogazione delle provviste finanziarie a ciò necessarie.

ART. 2

Servizi di trasporto e soggetto gestore

1. Il Comune dà atto che i servizi di trasporto pubblico, di cui al secondo comma del precedente articolo, e in essere al momento della sottoscrizione della presente Intesa sono eserciti dalle seguenti imprese:

AUTOLINEE CIARROCCI ELIA & FIGLI SNC [P.IVA 00606570679, con sede a Teramo, in Contrada Tordinia snc. (REN P52661 del 4.12.2011)] avente scadenza al 31.03.2023 per 83.354,00 vett.*km;

AUTOLINEE FRACASSA S.R.L. [P.IVA 01765220676, con sede a Teramo, in Via Francesco Crispi, 132 (REN N54409)] avente scadenza al 31.03.2023 per 8.887,00 vett.*km;

AUTOLINEE GASPARI S.R.L. [P.IVA 00566910675, con sede a Teramo, in Via Ponte Vezzola 168 (REN P52680 del 4.12.2011)] avente scadenza al 31.03.2023 per 47.946,00 vett.*km;

BALTOUR S.R.L. [P.IVA 00691100671, con sede a Teramo, in Contrada Piano Delfico snc (REN P53568 del 4.12.2011)] avente scadenza al 31.03.2023 per 795.594,92 vett.*km;

MARCOZZI DI MARCOZZI LUIGI & C. SNC [P.IVA 00480910678, con sede a Teramo. in Frazione Sardinara, 85 (REN P51488 del 4.12.2011)] avente scadenza al 31.03.2023 per 45.000,00 vett.*km;

RIPANI AUTOLINEE E NOLEGGI DI RIPANI GIUSEPPE E GAETANO SNC [P.IVA 00613760677, con sede a Teramo, in via Romagna Manoja 24 (REN P52099 del 4.12.2011)] avente scadenza al 31.03.2023 per 58.733,00 vett.*km;

2. Per lo svolgimento di detti servizi il Comune è destinatario ai sensi dell'art. 64 L.R.1/2011 di una somma omnicomprensiva pari a 2.054.401,13 (rivalutata annualmente sulla base degli indici ISTAT FOI) che provvede a erogare direttamente all'impresa.

3. Il Comune dichiara che per il primo semestre 2023 ha ricevuto dalla Regione, a titolo di cui al precedente comma, € 1.027.200,56 giusto provvedimento DD. DPE001/04 del 30.01.2023.

ART. 3

Finalità e obiettivi dell'Intesa

1. Il Comune concorda con quanto contenuto nella delibera della Giunta regionale n. 738 del 12 dicembre 2022 e valuta positivamente lo scenario di attuazione di un'estensione temporale dell'affidamento dei predetti servizi ai sensi dell'art. 24, comma 5 bis del D.L. 4/2022 in quanto è interesse anche dell'Amministrazione comunale implementare e potenziare al massimo il piano di investimenti anche con risorse dell'impresa affidataria.

2. Le parti concordano che anche nell'ottica della futura programmazione dei servizi di Tpl sia necessario avviare un rapporto di collaborazione tra le strutture tecniche comunali e regionali diretto a condividere dati, obiettivi e procedure.

ART 4

Impegni delle Parti

1. La Regione si impegna a collaborare e fornire ogni utile contributo al Comune di Teramo necessario alla predisposizione e definizione degli atti preordinati all'applicazione di quanto disposto dall'articolo 24, comma 5 bis del D.L. 4/2022 in relazione ai servizi urbani su gomma e filoviari al fine di conseguire in particolare:

a) una sostanziale valorizzazione, con riguardo al piano economico finanziario, degli impegni dell'attuale gestore, con conseguente determinazione a valere dal 1° aprile 2023 di un corrispettivo chilometrico;

b) investimenti da realizzarsi a carico dell'impresa affidataria e che potranno riguardare investimenti del parco mezzi o più in generale dell'offerta di servizi (in termini di migliorie delle dotazioni informatiche o infrastrutturali afferenti la rete quali, per esempio, la messa in sicurezza e il rinnovamento delle fermate);

c) l'aggiornamento degli impegni imposti all'impresa affidataria in materia di qualità dei servizi rendendo sin da subito operative le condizioni minime di qualità approvate con DD n. 64/2022/DPE005 del 26.07.2022 a seguito di procedura di consultazione pubblica conclusasi il 31 maggio 2022.

d) l'estensione temporale al 31.12.2026 dell'affidamento dei servizi di cui al comma 2, dell'articolo 1 della presente Intesa.

2. Il Comune si impegna a trasmettere tutti i dati in suo possesso relativi alla gestione della concessione in essere e a verificare quelli in possesso della struttura regionale.

3. Il Comune si impegna a mettere a disposizione la propria struttura tecnica, *ratione materiae*, per la definizione del PEF e dello schema di contratto collegato.

4. Il Comune si impegna, all'esito dei lavori, a far proprie e ad approvare il PEF e lo schema di contratto, trasmettendolo al Dipartimento Infrastrutture – Trasporti e al Servizio regionale Trasporto pubblico locale ovvero a comunicare agli stessi soggetti l'eventuale mancata approvazione, informando, in tal caso, quali azioni conseguenti intenda avviare.

5. La Regione si impegna, altresì, a collaborare e fornire ogni utile contributo al Comune di Teramo per la predisposizione della proroga dell'affidamento dei servizi su gomma.

6. A far data dal 1° aprile 2023, il Comune di Teramo delega la Regione ad erogare le spettanze dovute all'impresa affidataria per lo svolgimento dei servizi minimi di cui all'art.1, comma 2 oggetto della proroga. Il Comune prende atto che, per la durata della proroga, la Regione non procederà ad ulteriori trasferimenti di cui all'art. 64 della L.R.1/2011, fatte salve le risorse a titolo di adeguamento ISTAT FOI per l'esercizio 2022 e per i primi tre mesi dell'esercizio 2023, che il Comune liquiderà in favore dell'impresa affidataria.

7. La Regione si impegna a corrispondere direttamente all'impresa affidataria le spettanze dovute per lo svolgimento dei servizi minimi di cui all'art. 1 comma 2 con riguardo al periodo 1° aprile 2023 – 31 dicembre 2026. Le parti concordano che le risorse già trasferite con DD. DPE001/04 del 30.01.2023 saranno erogate dal Comune di Teramo alle imprese affidatarie quale spettanza per il primo trimestre 2023. La quota rimanente sarà destinata a parziale copertura del corrispettivo relativo al primo trimestre di vigenza della proroga (aprile/giugno) e direttamente corrisposta dal Comune alle imprese affidatarie.

8. Le parti concordano che le attività di verifica e di controllo del PEF e dei conti economici certificati delle imprese affidatarie saranno svolte unitamente dalle strutture tecniche di ciascuna amministrazione.

9. Le parti concordano che qualora il corrispettivo annuale per ciascuna impresa derivante da confronto PEF/CE certificato risulti di oltre il 10% superiore a quello preventivo si procederà alla revisione del relativo contratto.

10. Le parti concordano che la programmazione delle linee (percorsi, orari e frequenza), nell'ambito del monte chilometrico di cui al primo articolo, rimane in capo al Comune il quale si impegna a porre in esse ogni azione utile al fine di incentivare l'uso del mezzo pubblico e a trasmettere entro il 31 agosto di ogni anno di validità della presente intesa, i programmi di esercizio comunicando tempestivamente le modifiche alla Regione.

11. Restano confermati in capo al Comune, quale ente affidante, i compiti di vigilanza e controllo del rispetto dei programmi di esercizio nonché il regolare svolgimento dei servizi, anche con riferimento alle condizioni minime di qualità dei medesimi.

ART. 5

Durata e oneri finanziari

1. Il presente Protocollo d'Intesa ha durata fino al 31 dicembre 2026.
2. All'attuazione del Protocollo ognuna delle parti provvede con le proprie risorse umane e strumentali.

Regione Abruzzo
Il Dirigente del Servizio

Comune di Teramo
Il Dirigente Area 6
Mobilità Urbana e TPL



CITTÀ DI TERAMO

AREA 6 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

REGISTRO GENERALE N. 164 del 31/01/2024

Determina del Dirigente di Settore N. 25 del 18/01/2024

PROPOSTA N. 139 del 17/01/2024

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DEL COMUNE DI TERAMO CON PROROGA FINO AL 31/12/2026 (DECRETO LEGGE 27 GENNAIO 2022 N. 44 INTRODOTTI DALLA LEGGE DI CONVERSIONE 28 MARZO 2022 N. 25)-IMPEGNO DI SPESA PER I CONCESSIONARI- ANNO 2024

IL DIRIGENTE

VISTI:

1. l'art. 151 comma 1 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), il quale prevede che *“Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. I termini possono essere differiti con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;*
2. l'art. 163, comma 3, del D.Lgs. 267/2000 il quale dispone che *“L'esercizio provvisorio è autorizzato con legge o con decreto del Ministro dell'interno che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 151, primo comma, differisce il termine di approvazione del bilancio, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomia locale, in presenza di motivate esigenze. Nel corso dell'esercizio provvisorio non è consentito il ricorso all'indebitamento e gli enti possono impegnare solo spese correnti, le eventuali spese correlate riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza. Nel corso dell'esercizio provvisorio è consentito il ricorso all'anticipazione di tesoreria di cui all'art. 222;*
3. il punto 9.3.6 del Principio contabile Allegato n. 4/1 al d.lgs 118/2011 il quale cita: *“Il rinvio dei termini di approvazione del bilancio disposto con decreto ministeriale ai sensi dell'art. 151, comma 1, del TUEL, anche se determinato da motivazioni di natura generale, è adottato dagli enti locali effettivamente impossibilitati ad approvare il bilancio nei termini, per le motivazioni adottate nei decreti ministeriali;*

DATO ATTO che con Decreto del Ministero dell'Interno del 22 dicembre 2023 - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 2023 - il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2024-2026 da parte degli Enti Locali è stato differito al 15 marzo 2024, ai sensi dell'art. 151, comma 1, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), con le seguenti motivazioni di carattere generale:

- incertezza circa gli effetti finanziari che deriveranno dalla regolazione finale, nel 2024, della certificazione delle risorse Covid;
- accantonamento delle risorse per i rinnovi contrattuali e per gli effetti dell'applicazione del CCNL 2019-2021 del personale del comparto;

PRESO ATTO della FAQ n. 54/2023 nella quale l'Arconet ha precisato che *“...si rappresenta che gli enti che intendono avvalersi del rinvio del termine di approvazione del bilancio di previsione 2024-2026 possono indicare le motivazioni che non hanno consentito l'approvazione del bilancio nei termini, individuate tra quelle previste nel D.M. del 22 dicembre 2023, nella deliberazione consiliare di approvazione del bilancio di previsione”;*

RILEVATO che, dunque, ai sensi dell'art. 163, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 questo Ente si trova in esercizio provvisorio;

RICHIAMATI con riferimento alle disposizioni dell'esercizio provvisorio:

- l'articolo 163 del D.Lgs. 267/2000;
- il punto 8 del principio contabile All. 4/2 al D.Lgs. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni che ulteriormente precisa come nel corso dell'esercizio provvisorio:
 - gli enti possono impegnare solo spese correnti e le eventuali spese correlate, riguardanti le partite di giro, salvo quelle riguardanti i lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza (punto 8.5);
 - gli enti possono impegnare mensilmente, per ciascun programma, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, spese correnti non superiori ad un dodicesimo delle somme previste nel secondo esercizio dell'ultimo bilancio di previsione deliberato, ridotte delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale (la voce "di cui fondo pluriennale vincolato)", con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge, non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi e le spese a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti (punto 8.5);
 - la gestione in dodicesimi dell'esercizio provvisorio riguarda solo gli stanziamenti di competenza della spesa al netto degli impegni assunti negli esercizi precedenti con imputazione all'esercizio provvisorio e dell'importo del fondo pluriennale vincolato (punto 8.6);
 - gli impegni assunti negli esercizi precedenti, in quanto "già assunti", non sono soggetti ai limiti dei dodicesimi e comprendono gli impegni cancellati nell'ambito delle operazioni di riaccertamento dei residui e reimputati alla competenza dell'esercizio in gestione (punto 8.6);
 - nei casi in cui è consentito assumere impegni senza fare riferimento al limite dei dodicesimi, le spese sono impegnate nel rispetto del principio contabile generale della competenza finanziaria, con imputazione agli esercizi in cui le spese sono esigibili, nei limiti degli stanziamenti dell'ultimo bilancio approvato (punto 8.7);

RICHIAMATE:

1. la deliberazione del Consiglio Comunale 21 marzo 2023, n. 5, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il "Documento Unico di Programmazione 2023/2025";
2. la deliberazione del Consiglio Comunale 30 marzo 2023, n. 19, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il "Bilancio di Previsione Esercizio Finanziario 2023/2025";
3. la Deliberazione di Giunta Comunale n. 146 del 21/04/2023 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2023-2025 e del Piano degli Obiettivi 2023 – 2025;
4. la Deliberazione di Giunta Comunale n. 276 del 03/08/2023 è stato approvato il "Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023/2025";
5. con deliberazione di Giunta Comunale n. 168 del 8 agosto 2020, immediatamente eseguibile, e con deliberazione di Giunta Comunale n. 178 del 13 agosto 2020, immediatamente eseguibile, si è operata la riorganizzazione della struttura dell'Ente, con modifica del regolamento ed ordinamento Uffici e Servizi, a mezzo di un nuovo schema di organizzazione macro strutturale con il passaggio dalla precedente suddivisione in Settori all'attuale suddivisione in Aree.

DATO ATTO CHE:

1. la spesa rientra nelle fattispecie previste dall'articolo 163 del TUEL come ulteriormente specificate nel punto 8 del principio contabile 4/2 al D.Lgs. 118/2011;
2. la spesa in oggetto non rientra tra quelle oggetto di frazionamento in dodicesimi poiché trattasi di servizio essenziale per i cittadini e dunque classificate in base all'art. 163 comma 5 lett c) come "spese [...] a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti" quali servizi essenziali il cui blocco provocherebbe un danno alla collettività ;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000, come integrato e modificato dal D.Lgs. n. 126/2014, ed in particolare l'art. 183, comma 5, e l'art. 184;

VISTO il Decreto sindacale n. 31 del 30 dicembre 2021 con cui si assegnavano all'Ing. Remo Bernardi le funzioni di Dirigente dell'Area 6, denominata "Lavori pubblici e Manutenzioni";

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011 e in particolare il principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2);

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, rubricato “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241, rubricata “ Nuove norme sul procedimento amministrativo”;

ATTESA la propria competenza, rientrando il presente atto tra i compiti di gestione corrente del servizio, secondo gli obiettivi dalla stessa Giunta Comunale predefiniti;

PREMESSO ALTRESÌ CHE ai sensi della L.R. 10 gennaio 2011, n.1 (pubblicazione B.U.R.A. speciale n. 6 del 14/01/2011), Capo VI (*Interventi urgenti e indifferibili in materia di trasporto pubblico regionale e locale*), comma 2, con Deliberazione di Giunta Comunale n. 8 del 26 gennaio 2011, l'Organo competente comunale ha approvato i piani di ristrutturazione, ai sensi di quanto previsto all'art. 60 (*Misure di efficientamento*), comma 2, della succitata legge Regionale;

VISTA la L.R. 9 settembre 1983, n. 62 (*Disciplina generale ed organica in materia di trasporti pubblici locali*) che e' stata abrogata dall'art. 27, L.R. 23 dicembre 1998, n. 152, fatto salvo quanto previsto dall'art. 20, comma 5, della stessa legge, che ha così disposto: "*Ultimati gli adempimenti di attuazione del sistema delle deleghe in base alle disposizioni della presente legge, gli enti locali delegati provvedono agli adempimenti previsti dagli articoli 18 e 19 del D.Lgs. n. 422 del 1997 riguardanti l'affidamento dei servizi e la stipula dei contratti di servizio, compreso l'affidamento diretto dei servizi di cui al comma 3 dell'articolo 18 dello stesso D.Lgs. n. 422 del 1997 nei casi contemplati dalla legge. Fino alla stipula dei contratti di servizio di cui al comma 4 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla L.R. n. 62 del 1983 relative alla erogazione dei contributi regionali, ed alle funzioni di vigilanza, al sistema sanzionatorio.*"

VISTO l'art. 64 della L.R. 10 gennaio 2011, n. 1 (*legge finanziaria regionale 2011*) che al comma 1 dispone: “*La Giunta regionale, sulla base dei programmi presentati ai sensi del presente Capo trasferisce ai Comuni capoluogo di Provincia, le risorse destinate allo svolgimento dei servizi urbani.* “;

VISTA la L.R. 22 febbraio 2012, n. 9 “*Semplificazione delle procedure in materia di trasporto pubblico locale*”;

VISTO l'art. 80 della L.R. 8 febbraio 2005, il quale cita: “*A partire dal 10 gennaio 2005 l'acconto e' costituito dalla somma corrispondente al 100% del deficit standard chilometrico preventivo calcolato per l'anno precedente, moltiplicato per le percorrenze effettive dell'anno precedente, salvo sostanziali modifiche in aumento o in diminuzione nell'anno di riferimento ed e' erogato in rate trimestrali anticipate.*”;

VISTO l'art. 200 del D.L. n.34/2020 “*Disposizioni in materia di trasporto locale*”;

PRESO ATTO che la Regione Abruzzo-Dipartimento Infrastrutture, Trasporti, Mobilità, Reti e Logistica - Servizio di Trasporto Pubblico, con nota prot. N . RA/330963/DPE005 del 29 dicembre 2017, ha comunicato che la L.R. 21 dicembre 2017 n. 64 “*Disposizioni in materia del trasporto pubblico*” ha stabilito all'art. 1, comma 1, che “*Nell'ambito delle misure previste dall'articolo 27 del decreto- legge 24 aprile 2017, n. 50 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo) convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n.96, avviate con la deliberazione della Giunta regionale 29 settembre 2017, n, 539 e in attesa della compiuta definizione delle procedure di affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale, i servizi automobilistici in concessione, comunale e regionale, posti a carico del Fondo Regionale Trasporti sono prorogati in applicazione dell'articolo 5, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1370/2007, fino all'affidamento dei servizi e comunque non oltre il termine di cui all'articolo 8, paragrafo 2 del regolamento (CE) n.1370/2007*”;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 650 del 11/10/2021 che delibera di “ *AVVALERSI della facoltà prevista dall'art. 92, comma 4-ter, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 24 aprile 2020, n. 27, di sospendere le procedure di affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale - avviate con le DGR n. 756 del 29.11.2019 e n. 847 del 23.12.2019 di individuazione dei lotti e delle modalità per l'affidamento dei servizi extraurbani ed urbani di Trasporto Pubblico Locale su gomma, in*

attuazione del Regolamento (CE) n. 1370/2007, così come modificato dal Regolamento (CE) n. 3286/2009 - fino al termine di 12 mesi successivi alla conclusione dell'emergenza, ovvero al 31 dicembre 2022”;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 135 del 15/03/2022 avente ad oggetto “D.L. 17 MARZO 2020, N. 18, ART. 92, CO. 4-TER CONVERTITO IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DALL'ART. 1, CO. 1, L. 24 APRILE 2020, N. 27. SOSPENSIONE DELLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE E PROROGA DEGLI AFFIDAMENTI IN ATTO FINO A DODICI MESI SUCCESSIVI ALLA DICHIARAZIONE DI CONCLUSIONE DELL'EMERGENZA DI CUI ALLA L. 18 FEBBRAIO 2022, N. 11 DI CONVERSIONE, CON MODIFICHE, DEL D.L. 24 DICEMBRE 2021, N. 221, OVVERO SINO AL 31 MARZO 2023.”;

VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 531 del 31/12/2022 avente ad oggetto “PROROGA DEGLI AFFIDAMENTI DIRETTI DEI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE FINO AL 31/03/2023”;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007, relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia e che abroga i regolamenti del consiglio (cee) n. 1191/69 e (cee) n. 1107/70 come modificato dal Regolamento (UE) 2016/2338 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2016;

VISTO il d.lgs. 19 novembre 1997, n. 422 "conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59" e s.m.i.;

VISTE la l.r. 23 dicembre 1998 n. 152 “norme per il trasporto pubblico locale” e la l.r. 4 agosto 2017, n. 43 “disposizioni in materia di trasporto pubblico locale”;

VISTO l'art. 24 comma 5 bis del decreto legge 27 gennaio 2022 n. 44 introdotto dalla legge di conversione 28 marzo 2022 n. 25, che stabilisce: “al fine di sostenere gli operatori del settore del trasporto pubblico locale e regionale e di mitigare gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento adottate per l'emergenza epidemiologica da covid-19 nonché al fine di sostenere gli investimenti, le autorità competenti possono applicare l'art. 4, par. 4 del Reg. (CE) n. 1370/2007 del Parlamento Europeo e del Consiglio, anche nel caso in cui il gestore dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale si vincoli ad effettuare, in autofinanziamento anche parziale e sulla base di un piano economico - finanziario rispettoso delle disposizioni e delle misure regolatorie vigenti, significativi investimenti, anche in esecuzione o ad integrazione degli interventi afferenti al piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) o di altri strumenti finanziari, orientati alla sostenibilità ambientale e al miglioramento dei servizi di trasporto dei passeggeri, aventi un periodo di ammortamento superiore rispetto alla scadenza dell'affidamento. in tale ipotesi, si ritiene necessaria la proroga di cui al suddetto art. 4, par. 4, che non può in ogni caso superare il termine del 31 dicembre 2026, e ai fini del calcolo si tiene conto della durata complessiva dell'affidamento, cumulativa anche di tutti i provvedimenti adottati in conformità al predetto regolamento”;

VISTA la delibera Dgr n. 738 del 12 dicembre 2022 avente ad oggetto «atto di indirizzo e determinazione delle condizioni dirette alla verifica di disponibilità da parte dei gestori dei servizi di tpl in scadenza ai fini dell'applicazione della previsione normativa di cui all'art. 24, co. 5 bis del d.l. n. 4/2022, convertito, con modificazione, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25»;

PRESO ATTO CHE In attuazione dell'art. 24, co. 5 bis del D. L. n. 4/2022, convertito con modificazione nella legge 28 marzo 2022, n. 25 nonché degli atti citati nelle premesse, l'affidamento dei servizi di TPL è prorogato per ulteriori tre anni e nove mesi a partire dal 1° aprile 2023 fino al 31 dicembre 2026 per i concessionari del TPL del Comune di Teramo quali:

1. FRACASSA AUTOLINEE S.R.L.;
2. GASPARI AUTOLINEE S.R.L.;
3. BALTOUR S.R.L.;
4. MARCOZZI AUTOLINEE BUS;
5. AUTOLINEE CIARROCCHI ELIA & FIGLI S.N.C.;
6. RIPANI AUTOLINEE TERAMO;

DATO ATTO dei contratti stipulati tra i concessionari del TPL e il Comune di Teramo, nella figura del Dirigente dell'Area 6, ing. Remo Bernardi, quali:

1. FRACASSA AUTOLINEE S.R.L. contratto num. Prot. 61567 del 29/08/2023;
7. GASPARI AUTOLINEE S.R.L. contratto num. Prot. 70833 del 05/10/2023;
8. BALTOUR S.R.L. contratto num. Prot. 58541 del 10/08/2023;
9. MARCOZZI AUTOLINEE BUS contratto num. Prot. 71514 del 09/10/2023;
10. AUTOLINEE CIARROCCHI ELIA & FIGLI S.N.C contratto num. Prot. 71512 del 09/10/2023;
11. RIPANI AUTOLINEE TERAMO contratto num. Prot. 71395 del 09/10/2023;

CONSIDERATO che si è provveduto secondo quanto previsto dalla L. 136/2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" e in particolare dall'art. 3 in materia di "Tracciabilità dei flussi finanziari", ad identificare la procedura in oggetto con i seguenti codici:

1. FRACASSA AUTOLINEE S.R.L. - Identificativo di Gara (CIG): **A001B36558**;
1. GASPARI AUTOLINEE S.R.L. - Identificativo di Gara (CIG): **A001B4D852**;
1. BALTOUR S.R.L.- Identificativo di Gara (CIG): **99506174EA**;
1. MARCOZZI AUTOLINEE BUS- Identificativo di Gara (CIG): **A001B63A79**;
1. AUTOLINEE CIARROCCHI ELIA & FIGLI S.N.C - Identificativo di Gara (CIG): **A001B77AFA**;
1. RIPANI SNC AUTOLINEE & NOLEGGI - Identificativo di Gara (CIG): **A001B90F9A**;

1.

CONSIDERATO CHE, il contributo per l'anno 2024 previsto nei contratti sopra citati, calcolato secondo i parametri riportati nei PEF sottoscritti con la Regione Abruzzo, per ciascun concessionario, che verrà poi confrontato a consuntivo, è pari a:

DITTE	KM ANNO 2024	CONTRIBUTO NETTO
BALTOUR SRL (URBANO ed INTERURBANO)	94.323,46	€ 233.576,16
AUTOLINEE CIARROCCHI ELIA SNC	17.103,50	€ 26.274,95
FRACASSA AUTOLINEE SRL	6.324,00	€ 11.814,19
AUTOLINEE GASPARI SRL	5.532,50	€ 11.685,39
MARCOZZI SNC	12.716,70	€ 20.363,96
RIPANI G. & G. SNC	12.415,70	€ 23.243,57

DATO ATTO CHE l'importo totale per l'annualità 2024 è pari ad € 326.958,22 oltre Iva al 10% come previsto da legge verso un importo totale pari a € 359.654,05 da liquidare in numero 6 rate bimestrali, ciascuna di pari importo che l'Affidatario fattura al Comune di Teramo al termine di ogni bimestre (28/29 febbraio, 30 aprile, 30 giugno, 31 agosto, 31 ottobre e 31 dicembre) dietro presentazione di relativa fattura;

DATO ATTO CHE, in fase di bilancio provvisorio, la somma attualmente disponibile al capitolo di spesa 2560/0 (*Contributo per l'esercizio di trasporto pubblico locale per supero delle percorrenze*) del Bilancio di Previsione finanziario 2023-2025, annualità 2024, Missione 10, programma 05, Titolo 1, Macroaggregato 04, Piano dei conti 1.04.03.99.999 giusta Delibera di Consiglio Comunale n. 46 del 31/07/2023 è pari ad € 352.500,00 e che la somma totale necessaria sarà disponibile a seguito dell'approvazione del Bilancio 2024-2026;

DATO ATTO, dunque, che si rende necessario impegnare la somma per la copertura delle prime 5 rate bimestrali, pari ad € 299.711,71, e che si farà un impegno successivo a copertura integrale della somma necessaria a seguito di approvazione del Bilancio 2024-2026;

CONSIDERATO che relativamente alla ditta Baltour S.R.L.-P. IVA: 00691100671, come riportato in tabella, va erogato un importo totale pari a € **214.111,48** compresa Iva al 10% come previsto da legge si da atto che:

1. è depositato agli atti dell'ufficio competente dell'Area 6-LL.PP e Manutenzione il Documento Unico di Regolarità Contributiva, attestante la regolarità contributiva della ditta, così come previsto dal D.L. n. 185/2008 convertito in legge n. 2/2009, con protocollo INPS_37857682 con scadenza al 30/01/2024;
2. il conto corrente dedicato alle pubbliche commesse ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge n.136/2010 ha codice IBAN: -----OMISSIS-----

CONSIDERATO che relativamente alla ditta Autolinee Ciarrocchi Elia & figli SNC-P. IVA: 00606570679, come riportato in tabella, va erogato un importo totale di rivalutazione di competenza della regione Abruzzo per gli anni 2020 e 2021 pari a € **24.085,37** compresa Iva al 10% come previsto da legge si da atto che:

12. è depositato agli atti dell'ufficio competente dell'Area 6-LL.PP e Manutenzione il Documento Unico di Regolarità Contributiva, attestante la regolarità contributiva della ditta, così come previsto dal D.L. n. 185/2008 convertito in legge n. 2/2009, con protocollo INPS_38417951 con scadenza validità 06/03/2024;
13. il conto corrente dedicato alle pubbliche commesse ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge n.136/2010 è con codice IBAN: -----OMISSIS-----

CONSIDERATO che relativamente alla ditta Fracassa Autolinee SRL-P. IVA: 01765220676, come riportato in tabella, va erogato un importo totale pari a € **10.829,67** compresa Iva al 10% come previsto da legge si da atto che:

1. è depositato agli atti dell'ufficio competente dell'Area 6-LL.PP e Manutenzione il Documento Unico di Regolarità Contributiva, attestante la regolarità contributiva della ditta, così come previsto dal D.L. n. 185/2008 convertito in legge n. 2/2009, con protocollo INPS_37904421 con scadenza validità 02/02/2024;
1. il conto corrente dedicato alle pubbliche commesse ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge n.136/2010 è presso la filiale Banca di credito cooperativo Basciano con codice IBAN: -----OMISSIS-----

CONSIDERATO che relativamente alla ditta Autolinee Gaspari SRL-P. IVA: 00566910675, come riportato in tabella, va erogato un importo totale pari a € **10.711,61** compresa Iva al 10% come previsto da legge si da atto che:

1. è depositato agli atti dell'ufficio competente dell'Area 6-LL.PP e Manutenzione il Documento Unico di Regolarità Contributiva, attestante la regolarità contributiva della ditta, così come previsto dal D.L. n. 185/2008 convertito in legge n. 2/2009, con protocollo INAIL_40439119 con scadenza validità 23/01/2024;
2. il conto corrente dedicato alle pubbliche commesse ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge n.136/2010 è presso la filiale BCC Castiglione Messer Raimondo e Pianella con codice IBAN: -----OMISSIS-----

CONSIDERATO che relativamente alla ditta Autolinee Marcozzi SNC -P. IVA: 00480910678, come riportato in tabella, va erogato un importo totale pari a € **18.666,97** compresa Iva al 10% come previsto da legge si da atto che:

1. è depositato agli atti dell'ufficio competente dell'Area 6-LL.PP e Manutenzione il Documento Unico di Regolarità Contributiva, attestante la regolarità contributiva della ditta, così come previsto dal D.L. n. 185/2008 convertito in legge n. 2/2009, con protocollo INPS_38824989 con scadenza validità 30/03/2024;
2. il conto corrente dedicato alle pubbliche commesse ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge n.136/2010 è presso la filiale Banca Popolare di Bari con codice IBAN: -----OMISSIS-----

CONSIDERATO che relativamente alla ditta Autolinee Ripani SNC Autolinee e Noleggio di Ripani G.& G.-P. IVA: 00613760677, come riportato in tabella, va erogato un importo totale pari a € **21.306,61** compresa Iva al 10% come previsto da legge si da atto che:

1. è depositato agli atti dell'ufficio competente dell'Area 6-LL.PP e Manutenzione il Documento Unico di Regolarità Contributiva, attestante la regolarità contributiva della ditta, così come previsto dal D.L. n. 185/2008 convertito in legge n. 2/2009, con protocollo INPS_37857643 con scadenza validità 30/01/2024;
2. il conto corrente dedicato alle pubbliche commesse ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge n.136/2010 è presso la filiale Banca Tercas- Gruppo Banca Popolare di Bari con codice IBAN: -----
OMISSIS-----

VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 318 del 12/09/2023 avente ad oggetto "TRASPORTO PUBBLICO LOCALE, SERVIZIO URBANO – ISTITUZIONE NUOVO COLLEGAMENTO PIAZZALE SAN FRANCESCO-ISTITUTO SCOLASTICO MOLINARI";


VISTA la Determinazione Dirigenziale 2112 del 16/10/2023 avente ad oggetto "VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 318 del 12/09/2023 avente ad oggetto "TRASPORTO PUBBLICO LOCALE, SERVIZIO URBANO – ISTITUZIONE NUOVO COLLEGAMENTO PIAZZALE SAN FRANCESCO-ISTITUTO SCOLASTICO MOLINARI" con la quale veniva affidato il servizio alla ditta Fracassa Autolinee SRL-P. IVA: 01765220676;


DATO ATTO CHE è necessario impegnare il contributo per il servizio sopra descritto alla ditta Fracassa Autolinee SRL-P. IVA: 01765220676 per l'anno 2024 pari ad € 2.530,30 IVA a 10% compresa salvo conguaglio a giugno 2024;


RILEVATO CHE:

- il presente procedimento ed il relativo provvedimento finale, con riferimento all'Area funzionale di appartenenza, sono classificati nell'ambito del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC), con il seguente livello di rischio: **ALTO**;

- sono state rispettate le misure di prevenzione generali e specifiche previste dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione dell'Ente e dalle Direttive interne del RPC con riferimento al presente procedimento e al conseguente provvedimento finale ed, in particolare:

 **MISURE GENERALI-MG:** MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame

 **MISURE SPECIFICHE-MS:** MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio

 **MIS SPEC 74** - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi

RITENUTA la necessità di procedere in merito a quanto innanzi descritto;

CONSIDERATO che il presente provvedimento non è soggetto agli articoli 26 e 27 del D. Lgs. 33/2013;

VISTO il D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., come integrato e modificato dal D.Lgs. 126/2014, ed, in particolare, gli articoli 183, comma 5 e 184;

DATO ATTO CHE il responsabile del procedimento ha verificato il rispetto dell'azione amministrativa alle Leggi, allo Statuto e ai Regolamenti Comunali;

DATO ATTO della regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all'articolo 147-bis, comma 1., del D.Lgs 267/2000 ss.mm.ii., e dell'articolo 5, comma 2, dell'apposito regolamento comunale sul sistema dei controlli interni, approvato con Delibera Consigliare n. 1 del 08/01/2013, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge;

DATO ATTO CHE, ai sensi dell'articolo 80, comma 1, del D. Lgs. n. 118/2011, dal 1 gennaio 2015 trovano applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile;

ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del suddetto decreto e s.m.i., in quanto la stessa comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

CONSIDERATO che il responsabile del procedimento, con la sottoscrizione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n.241/1990 e dell' art. 1, comma 9, lettera e) della legge n 190/201, attesta l'insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti degli stessi,

DETERMINA

Per le motivazioni riportate in premessa, che si intendono integralmente riportate nel presente dispositivo, di:

DARE ATTO CHE la spesa in oggetto non rientra tra quelle oggetto di frazionamento in dodicesimi poiché trattasi di servizio essenziale per i cittadini e dunque classificate in base all'art. 163 comma 5 lett c) come "spese [...] a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti" quali servizi essenziali il cui blocco provocherebbe un danno alla collettività ;

DARE ATTO CHE l'importo totale per l'annualità 2024 è pari ad € 326.958,22 oltre Iva al 10% come previsto da legge verso un importo totale pari a € 359.654,05 da liquidare in numero 6 rate bimestrali, ciascuna di pari importo che l'Affidatario fattura al Comune di Teramo al termine di ogni bimestre (28/29 febbraio, 30 aprile, 30 giugno, 31 agosto, 31 ottobre e 31 dicembre) dietro presentazione di relativa fattura;

DARE ATTO CHE, in fase di bilancio provvisorio, la somma attualmente disponibile al capitolo di spesa 2560/0 (*Contributo per l'esercizio di trasporto pubblico locale per supero delle percorrenze*) del Bilancio di Previsione finanziario 2023-2025, annualità 2024, Missione 10, programma 05, Titolo 1, Macroaggregato 04, Piano dei conti 1.04.03.99.999 giusta Delibera di Consiglio Comunale n. 46 del 31/07/2023 è pari ad € 352.500,00 e che la somma totale necessaria sarà disponibile a seguito dell'approvazione del Bilancio 2024-2026;

DARE ATTO CHE, dunque, si rende necessario impegnare la somma per la copertura delle prime 5 rate bimestrali, pari ad € 299.711,71, e che si farà un impegno successivo a copertura integrale della somma necessaria a seguito di approvazione del Bilancio 2024-2026;

IMPEGNARE la somma complessiva onnicomprensiva di € 272.465,19 oltre Iva al 10% come previsto da legge verso un importo totale pari a € 299.711,71 al capitolo di spesa 2560/0 (*Contributo per l'esercizio di trasporto pubblico locale per supero delle percorrenze*) del Bilancio di Previsione finanziario 2023-2025, annualità 2024, Missione 10, programma 05, Titolo 1, Macroaggregato 04, Piano dei conti 1.04.03.99.999 giusta Delibera di Consiglio Comunale n. 46 del 31/07/2023 in favore delle ditte Fracassa autolinee srl, Gaspari autolinee srl, Baltour srl, Marcozzi autolinee bus, Autolinee Ciarrocchi Elia & figli snc e Ripani autolinee Teramo, concessionarie del trasporto pubblico, urbano e interurbano come di seguito specificato:

1. alla ditta Baltour S.R.L.-P. IVA: 00691100671 un importo totale per l'annualità 2024 pari a € **214.111,48** ;
2. alla ditta Autolinee Ciarrocchi Elia & figli SNC-P. IVA: 00606570679, un importo totale per l'annualità 2024 pari a € **24.085,37** ;
3. alla ditta Fracassa Autolinee SRL-P. IVA: 01765220676, un importo totale per l'annualità 2024 pari a € **10.829,67** ;
4. alla ditta Autolinee Gaspari SRL-P. IVA: 00566910675, un importo totale per l'annualità 2024 pari a € **10.711,61** ;
5. alla ditta Autolinee Marcozzi SNC -P. IVA: 00480910678 un importo totale per l'annualità 2024 pari a € **18.666,97**;
6. alla ditta Autolinee Ripani SNC Autolinee e Noleggio di Ripani G.& G.-P. IVA: 00613760677 un importo totale per l'annualità 2024 pari a € **21.306,61** ;

IMPEGNARE il contributo per il servizio di collegamento Piazza San Francesco-Molinari in favore della ditta Fracassa Autolinee SRL-P. IVA: 01765220676 per l'anno 2024 pari ad € 2.530,30 IVA a 10% compresa, salvo conguaglio a giugno 2024, 1 capitolo di spesa 2560/0 (*Contributo per l'esercizio di trasporto pubblico locale per supero delle percorrenze*) del Bilancio di Previsione finanziario 2023-2025, annualità 2024, Missione 10, programma 05, Titolo 1, Macroaggregato 04, Piano dei conti 1.04.03.99.999 giusta Delibera di Consiglio Comunale n. 46 del 31/07/2023;

PUBBLICARE il presente atto sul sito istituzionale della Città di Teramo.

Accertata la regolarità amministrativa e contabile nella fase preventiva della formazione dell'atto da parte del Responsabile del Procedimento

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Francesca Pavoni

Vista l'istruttoria operata dal Responsabile del Procedimento e il parere conseguentemente espresso ai sensi dell'art. 147-bis comma 1, del D. Lgs. 267/2000

Il Dirigente

adotta la presente determinazione

IL DIRIGENTE
Ing. Remo Bernardi

VISTO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA

Il Responsabile del Procedimento, accertata la regolarità amministrativa nella fase preventiva della formazione della proposta n.ro 139 del 17/01/2024, esprime parere **FAVOREVOLE**

Visto di regolarità amministrativa firmato dal Responsabile del procedimento PAVONI FRANCESCA in data 30/01/2024

VISTO DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile di Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta n.ro 139 del 17/01/2024 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente Ing. BERNARDI REMO in data 31/01/2024

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio dell'area Economico Finanziaria, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile della Proposta n.ro 139 del 17/01/2024 esprime parere: **FAVOREVOLE**
Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Dati contabili:

IMPEGNI

Anno	Capitolo	Num.	Progr.	Codice di bilancio				Piano dei Conti		Importo
				Miss.	Progr.	Titolo	M.Aggr.	Codice	Descrizione	
2024	2560	553	1	10	05	1	04	1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	24.085,37
2024	2560	554	1	10	05	1	04	1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	13.359,97
2024	2560	555	1	10	05	1	04	1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	10.711,61
2024	2560	556	1	10	05	1	04	1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	18.666,97
2024	2560	557	1	10	05	1	04	1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre	21.306,61

									imprese	
2024	2560	558	1	10	05	1	04	1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	214.111,48

Teramo, li 31/01/2024

Il Dirigente del Servizio Finanziario
COZZI DANIELA

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 289

Il 02/02/2024 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Determinazione N.ro 164 del 31/01/2024 con oggetto: **AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DEL COMUNE DI TERAMO CON PROROGA FINO AL 31/12/2026 (DECRETO LEGGE 27 GENNAIO 2022 N. 44 INTRODOTTTO DALLA LEGGE DI CONVERSIONE 28 MARZO 2022 N. 25)-IMPEGNO DI SPESA PER I CONCESSIONARI- ANNO 2024**

Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da Dott.ssa MARINI DANIELA il 02/02/2024.



**DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI
SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO**

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n.79/DPE005

del 13.9.2022

**DIPARTIMENTO Infrastrutture e Trasporti
SERVIZIO Trasporto Pubblico
UFFICIO Servizi Automobilistici**

OGGETTO Oggetto: D.G.R. 724/2019. Scorrimento graduatoria di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 10/DPE002 del 7 luglio 2020 per assegnazione contributi per acquisto di autobus nuovi di fabbrica.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

PREMESSO che la D.G.R. n.724 del 25 novembre 2019, ha approvato il “Piano di investimento per l’acquisto di autobus destinati al trasporto pubblico locale su gomma ai sensi della delibera CIPE 54/2016 RECANTE Fondo sviluppo e coesione 2014-2020. Piano operativo infrastrutture (art.1 co. 703) della Legge n.190/2014”;

PREMESSO che detta D.G.R. ha:

- attribuito a TUA S.p.A. una percentuale sui mezzi del 62% (atteso che detta società nelle graduatorie di assegnazione dei contributi degli ultimi tre programmi di investimento si è vista riconosciuta detta percentuale di mezzi finanziabili) utili all’acquisto in cofinanziamento di 38 autobus di tipologia urbana/suburbana/interurbana;
- dato atto che la quota restante dell’investimento utile al cofinanziamento di n.23 autobus veniva attribuita tra le altre aziende di TPL con graduatoria unica redatta ai sensi di quanto disposto dall’allegato n.1 alla citata D.G.R.;
- dato atto che le aziende di TPL che risultassero non assegnatarie del contributo si vedranno comunque attribuito, (ad eccezione delle società assegnatarie di contributi nell’ultimo programma di svecchiamento D.G.R. n.154 del 13 marzo 2018) alle medesime condizioni delle altre, un finanziamento per l’acquisto di un autobus, secondo modalità definite con Determina Dirigenziale del Dirigente competente del Dipartimento Infrastrutture e Trasporti;

PREMESSO che con Determinazione Dirigenziale n.10/DPE002 del 7 luglio 2020 si è provveduto ad assegnare contributi per acquisto in cofinanziamento di n. 24 autobus nuovi di fabbrica;

DATO ATTO che per lo scorrimento della graduatoria di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 10/DPE002 del 7 luglio 2020 risultano utilizzabili le seguenti risorse:

- economia di € 900.240,00 capitolo di spesa 182427 “contributi per la sostituzione di autobus di TPL” re-iscrizione nota Prot.0283947/22 del 26/07/2022;
- economia di € 700.954,34 capitolo di spesa 182426 “contributi per la sostituzione di autobus di TPL” re-iscrizione nota Prot. 0283961/22 del 26/07/2022;
- Risorse FSC - ex Masterplan per € 2.047.500,00 capitolo di spesa 500.1: Richiesta di variazione di bilancio nota Prot. 0302321/22 del 11/08/2022;

DATO ATTO che complessivamente le risorse disponibili per lo scorrimento della graduatoria di cui alla Determinazione Dirigenziale n.10/DPE002 del 7 luglio 2020 ammontano a € 3.648.694,34 utili alla assegnazione di contributi per il cofinanziamento di n. 24 autobus nuovi di fabbrica da attribuire, uno a testa, alle aziende inserite nella graduatoria di cui alla citata Determinazione non risultate assegnatarie per incapienza dei fondi, con esclusione comunque delle società assegnatarie di contributi nel precedente programma di svecchiamento D.G.R. n.154 del 13 marzo 2018 come previsto al punto n. 6 del dispositivo della D.G.R. 724/2019;

DATO ATTO che, al pari di quanto previsto dalla D.G.R. 724/2019:

- per il trasporto in concessione comunale (autobus urbani) il tetto massimo finanziabile è pari a € 127.999,00 (per autobus di lunghezza superiore a 10,30 m.) o € 108.000,00 (per autobus di lunghezza inferiore a 10,30 m.) purché



DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI
SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO

corrispondenti al 60% della spesa fatturata in quanto il 40% è a carico dell'azienda assegnataria del contributo per il mezzo. L'IVA è esclusa ed è a totale carico dell'azienda.

- per il trasporto in concessione regionale (autobus interurbani e suburbani) il tetto massimo finanziabile è pari a € 120.000,00 (per autobus di lunghezza superiore da 10,30 m. in poi) o € 100.000,00 (per autobus di lunghezza inferiore a 10,30 m.) purché corrispondenti al 60% della spesa fatturata in quanto il 40% è a carico dell'azienda assegnataria del contributo per il mezzo. L'IVA è esclusa ed è da intendersi a totale carico dell'azienda;

RITENUTO pertanto di attribuire alle seguenti aziende di TPL, inserite nella graduatoria di cui alla citata Determinazione n.10/DPE002 del 7 luglio 2020 non risultate assegnatarie per incapienza dei fondi, il contributo per l'acquisto in cofinanziamento di n. 1 autobus per ciascuno:

1. JACOVETTI S.a.s. di Antonio Iacovetti	(CASTEL DI SANGRO)
2. AUTOSERVIZI BLASIOLI SRL	(PESCARA)
3. MARCOZZI S.n.c. di Marcozzi Luigi & C.	(TERAMO)
4. COSTANTINI Srl Autolinee	(CUPELLO)
5. PASSUCCI VIAGGI Srl	(ATESSA)
6. CIARROCCHI ELIA & FIGLI S.n.c. – Autolinee	(TERAMO)
7. D'AMICO ETTORE Eredi di D'Amico Gianpaolo e Giunluigi Snc	(ISOLA DEL GRAN SASSO)
8. S.A.T.A.M. s.r.l. Servizi Automob. Abruzzo Molise	(SAN GIOVANNI TEATINO)
9. RIPANI F.LLI S.n.c. di Ripani Leante & C.	(TERAMO)
10. FERRARA Autoservizi e Noleggi S.r.l.	(PALENA)
11. GAS.P.A.RI S.r.l. – Autolinee	(TERAMO)
12. GIALLONARDO SRL	(BUSSI SUL TIRINO)
13. ENEA S.r.l.	(TAGLIACOZZO)
14. RIPANI S.n.c. Autol. E Noleggio di Ripani G. e G.	(TERAMO)
15. AUTOLINEE GIOVANNUCCI ALBERTO SRL	(ACQUASANTA TERME)
16. ROVETANA TOURS Srl	(AVEZZANO)
17. CARDINALE Srl	(MANOPPELLO)
18. D'AMICO DOMENICO Eredi Snc	(ISOLA DEL GRAN SASSO)
19. COMUNE DI PINETO	(PINETO)
20. BOSCHETTI FERNANDO	(CUPELLO)
21. DI PASSIO SRLS VIAGGI E TURISMO	(CIVITELLA ROVETO)
22. FRACASSA AUTOLINEE SRL	(TERAMO)
23. DI CURZIO Viaggi S.r.l.	(CIVITA D'ANTINO)
24. SURIANO UGO	(ROCCASPINALVETI)

DATO ATTO che le sopracitate aziende dovranno espressamente accettare, pena decadenza, il contributo entro giorni 15 dalla notifica del presente provvedimento indicando la tipologia del mezzo che intendono acquistare (urbano, suburbano, interurbano) e la lunghezza dello stesso;

DATO ATTO che i mezzi finanziati con il presente provvedimento a seguito di scorrimento di graduatoria soggiacciono alle medesime prescrizioni di cui alla D.G.R. 724/2019, ovvero:

- il materiale rotabile dovrà rispettare le norme UE e nazionali in materia di emissioni e dovrà essere munito di dotazione per il trasporto dei diversamente abili e di impianto di climatizzazione;
- i fondi programmati con il presente provvedimento non possono essere utilizzati se non per l'acquisto dei mezzi di trasporto secondo le prescrizioni di piano. Non è ammesso alcun diverso utilizzo dei contributi concessi pena la revoca dei medesimi;
- i mezzi acquistati nell'ambito del presente programma di svecchiamento sono destinati ad essere utilizzati esclusivamente sui servizi del trasporto pubblico locale su gomma contribuito senza che possa essere previsto, neppure su autorizzazione, un uso diverso da quello pubblico;



DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI
SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO

- l'assegnazione del contributo diretto alle aziende per l'acquisto dei mezzi è condizionato alla sottoscrizione del vincolo di reversibilità che, nelle ipotesi di cessazione, variazione o subentro nel servizio da parte di un altro operatore, costituisce, per l'azienda beneficiaria, impegno a trasferire il veicolo alla Regione o al nuovo soggetto affidatario del servizio dietro pagamento di un corrispettivo non superiore alla eventuale residua quota di ammortamento decennale riferita alla parte del cofinanziamento a carico dell'azienda;
- la proprietà del materiale rotabile acquistato sarà in capo alla società acquirente con vincolo di reversibilità alla Regione, o sarà da cedere alla società subentrante, e dovrà essere esclusivamente utilizzato per i servizi di Trasporto pubblico locale su gomma di competenza della Regione;
- gli interventi dovranno essere cofinanziati dalle aziende assegnatarie (minimo 40%);
- i mezzi devono essere acquistati con procedure coerenti con le norme comunitarie, nazionali, regionali applicabili, anche in materia fiscale e contabile (in particolare con riferimento alle norme in materia di appalti pubblici, regimi di aiuto, concorrenza, ambiente) e siano effettive e comprovabili, ossia corrispondenti ai documenti attestanti la spesa ed ai relativi pagamenti effettuati;

DATO ATTO che, trattandosi di risorse PAR FSC, ai sensi della Delibera CIPE 54/2016 e s.m.i. il termine ultimo, pena decadenza, per la sottoscrizione delle Obbligazioni Giuridicamente Vincolanti (OGV) è il 31.12.2022, data entro la quale vanno sottoscritte dalle aziende assegnatarie di cui al presente provvedimento gli ordini di fornitura dei bus;

ACCERTATA la regolarità tecnico amministrativa della procedura seguita e la legittimità del presente provvedimento;

DETERMINA

per quanto espresso in narrativa, che si intende integralmente richiamato nel dispositivo

1. di attribuire alle seguenti aziende di TPL il contributo per l'acquisto in cofinanziamento di n.1 autobus:

- | | |
|--|------------------------|
| 1. JACOVETTI S.a.s. di Antonio Iacovetti | (CASTEL DI SANGRO) |
| 2. AUTOSERVIZI BLASIOLI SRL | (PESCARA) |
| 3. MARCOZZI S.n.c. di Marcozzi Luigi & C. | (TERAMO) |
| 4. COSTANTINI Srl Autolinee | (CUPELLO) |
| 5. PASSUCCI VIAGGI Srl | (ATESSA) |
| 6. CIARROCCHI ELIA & FIGLI S.n.c. – Autolinee | (TERAMO) |
| 7. D'AMICO ETTORE Eredi di D'Amico Gianpaolo e Giunluigi Snc | (ISOLA DEL GRAN SASSO) |
| 8. S.A.T.A.M. s.r.l. Servizi Automob. Abruzzo Molise | (SAN GIOVANNI TEATINO) |
| 9. RIPANI F.LLI S.n.c. di Ripani Leante & C. | (TERAMO) |
| 10. FERRARA Autoservizi e Noleggi S.r.l. | (PALENA) |
| 11. GAS.P.A.RI S.r.l. – Autolinee | (TERAMO) |
| 12. GIALLONARDO SRL | (BUSSI SUL TIRINO) |
| 13. ENEA S.r.l. | (TAGLIACOZZO) |
| 14. RIPANI S.n.c. Autol. E Noleggio di Ripani G. e G. | (TERAMO) |
| 15. AUTOLINEE GIOVANNUCCI ALBERTO SRL | (ACQUASANTA TERME) |
| 16. ROVETANA TOURS Srl | (AVEZZANO) |
| 17. CARDINALE Srl | (MANOPPELLO) |
| 18. D'AMICO DOMENICO Eredi Snc | (ISOLA DEL GRAN SASSO) |
| 19. COMUNE DI PINETO | (PINETO) |
| 20. BOSCHETTI FERNANDO | (CUPELLO) |
| 21. DI PASSIO SRLS VIAGGI E TURISMO | (CIVITELLA ROVETO) |
| 22. FRACASSA AUTOLINEE SRL | (TERAMO) |
| 23. DI CURZIO Viaggi S.r.l. | (CIVITA D'ANTINO) |
| 24. SURIANO UGO | (ROCCASPINALVETTI) |

2. di dare atto che, al pari di quanto previsto dalla D.G.R. 724/2019:



**DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI
SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO**

- per il trasporto in concessione comunale (autobus urbani) il tetto massimo finanziabile è pari a € 127.999,00 (per autobus di lunghezza superiore a 10,30 m.) o € 108.000,00 (per autobus di lunghezza inferiore a 10,30 m.) purché corrispondenti al 60% della spesa fatturata in quanto il 40% è a carico dell'azienda assegnataria del contributo per il mezzo. L'IVA è esclusa ed è a totale carico dell'azienda;
 - per il trasporto in concessione regionale (autobus interurbani e suburbani) il tetto massimo finanziabile è pari a € 120.000,00 (per autobus di lunghezza superiore da 10,30 m. in poi) o € 100.000,00 (per autobus di lunghezza inferiore a 10,30 m.) purché corrispondenti al 60% della spesa fatturata in quanto il 40% è a carico dell'azienda assegnataria del contributo per il mezzo. L'IVA è esclusa ed è a totale carico dell'azienda;
3. **di dare atto** che trattandosi di risorse PAR FSC, ai sensi della Delibera CIPE 54/2016 e s.m.i. il termine ultimo, pena decadenza, per la sottoscrizione delle Obbligazioni Giuridicamente Vincolanti (OGV) è il 31.12.2022, data entro la quale vanno sottoscritte dalle aziende assegnatarie di cui al presente provvedimento gli ordini di fornitura dei bus;
4. **di notificare** il presente provvedimento alle aziende di cui al punto n.1 che dovranno espressamente accettare, pena decadenza, il contributo entro giorni 15 dalla notifica del presente provvedimento indicando la tipologia del mezzo che intendono acquistare (urbano, suburbano, interurbano) e la lunghezza dello stesso.

Il Responsabile dell'Ufficio

dott. Mario Litterio

Per Il Dirigente del Servizio

(vacante)

Il Direttore del Dipartimento

Ing. Emidio Primavera



EMIDIO ROCCO
PRIMAVERA
DIRETTORE REGIONE
ABRUZZO
13.09.2022 12:00:53
GMT+00:00

CONTROLLO DIFFUSO – SCHEMA DI SINTESI CONTRATTO DI SERVIZIO

1 CORRISPETTIVO TOTALE ANNO 2023: € 92.731,29

2 FINANZIAMENTO EROGATO PER ACQUISTO AUTOBUS:

Modello: Mercedes Benz 517 Targa: GP721AB Prezzo: € 129.500,00 Contributo: € 77.700,00

3 COMPENSAZIONE ANNUA PER UTENZE AGEVOLATE O ESENTATE

Importo complessivo linee TPL: € 957,00

4 CONSUNTIVO ANNUALE DELLE PENALI CONTRATTUALI PAGATE: 1

5 NUMERO DEI PASSEGGERI TRASPORTATI: 8623 (dato anno 2023)

6 PREZZO MEDIO (RICAVI DA BIGLIETTAZIONE/N. PAX): € 0,98

7 DESCRIZIONE DEL PARCO MEZZI PER ETA' E CLASSE AMBIENTALE

N. 1 BUS – CLASSE AMBIENTALE EURO VI – VETUSTA' 1 ANNO

N. 1 BUS – CLASSE AMBIENTALE EURO VI – VETUSTA' 7 ANNI

N. 1 BUS – CLASSE AMBIENTALE EURO III – VETUSTA' 18 ANNI

8 MARGINE DI COPERTURA DEI COSTI OPERATIVI CON I RICAVI DA TRAFFICO (COVERAGE RATIO): dato disponibile dopo aver definito il bilancio riclassificato 2023

CLIENTE :

(facoltativo)

SERVIZIO:

DATA:

Vogliate cortesemente fornirci la vostra misura di soddisfazione in relazione alle voci del servizio (indicatori di qualità) di seguito proposte utilizzando la seguente scala:

1 - INSUFFICIENTE, 2 - SUFFICIENTE, 3 - BUONO, 4 - OTTIMO

1 L'AUTOBUS	GRADO DI SODDISFAZIONE			
	INSUFFICIENTE	SUFFICIENTE	BUONO	OTTIMO
Giudizio complessivo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Pulizia	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Climatizzazione	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Comfort	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2 LO STAFF	GRADO DI SODDISFAZIONE			
	INSUFFICIENTE	SUFFICIENTE	BUONO	OTTIMO
Giudizio complessivo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Disponibilità Autisti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Professionalità Autisti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Disponibilità Personale Ufficio Noleggio	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Professionalità Personale Ufficio Noleggio	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3 IL SERVIZIO	GRADO DI SODDISFAZIONE			
	INSUFFICIENTE	SUFFICIENTE	BUONO	OTTIMO
Giudizio complessivo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Guida	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Puntualità del servizio	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sicurezza del viaggio	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4 SODDISFAZIONE GLOBALE SULLA NOSTRA AZIENDA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
OSSERVAZIONI E SUGGERIMENTI:				
Raccomanderebbe ad altri di viaggiare con noi ? NO <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/>				
D.Lgs.n.196/03 - Acquisizione del consenso dell'interessato (solo se compilato il campo Cliente)				
In relazione al D.Lgs. 196/03 autorizzo al trattamento dei miei dati personali che potranno essere utilizzati per l'elaborazione dei dati relativi alla soddisfazione del cliente e/o per l'invio di comunicazioni relative a quanto da me segnalato:				
<input type="checkbox"/> acconsento <input type="checkbox"/> non acconsento				
Luogo		Data		Firma

PREGASI DI CONSEGNARE IL PRESENTE QUESTIONARIO ALL'AUTISTA IN BUSTA CHIUSA DA NOI FORNITA, GRAZIE!

Fracassa Autolinee s.r.l.

Viale Francesco Crispi, 132 - 64100 Teramo (TE) • Tel. e Fax 0861 410578 • Cell. 345 6893599

autolineefracassa@alice.it • gianluca.fracassa10@gmail.com • fracassaautolineesrl@pec.it • P.IVA 01765220676 • C.U.U. USAL8PV